

TORNATA DEL 17 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi = Domanda di procedere contro il deputato Fambri. = Interrogazione del deputato Sorrentino sulla revocazione del sindaco di Gragnano, e spiegazioni del ministro per l'interno. = Interrogazione del deputato Bonghi sulla soppressione di un assegno all'istituto dei sordo-muti di Napoli, e risposta del ministro medesimo. = Seguito della discussione dello schema di legge per l'istituzione di Casse di risparmio postali — Emendamento del deputato Seismit-Doda all'articolo 3, oppugnato dal relatore Siccardi e dal ministro per le finanze, e rigettato — Approvazione dell'articolo, con emendamento del deputato Macchi — Emendamento del deputato Camerini al 4°, ritirato dopo opposizioni del relatore e del ministro — Emendamento del deputato Varè al 5° — Dichiarazioni del ministro, e osservazioni dei deputati Torrigiani, Bertea e La Porta — È ritirato — Obbiezioni o proposte dei deputati La Porta, Billia, Brunet e Camerini al 9°, e spiegazioni del ministro e del relatore — Rinvio della deliberazione, e approvazione di tutti gli articoli. = Interrogazione del deputato Bonghi intorno al programma complesso delle ferrovie italiane ed al supposto cambiamento di tracciato di alcune ferrovie meridionali — Dichiarazioni del ministro pei lavori pubblici — Incidente sull'ordine del giorno, e presa in considerazione di un disegno di legge del deputato Lovito sulle volture catastali.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

SICCARDI, segretario. Vennero fatti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal signor Giuseppe Pedrozzini — Della costituzione di una società italiana di navigazione generale a vapore, copie 200;

Dal cavaliere Achille Ugo, presidente dell'Associazione costituzionale romana — Pensieri sulle guarentigie del potere temporale del Papa, copie 24;

Da Firenze — Della vita e delle opere del maggior generale del Genio Domenico Chiodo, pubblicazione del maggiore del Genio E. Calderai, una copia;

Dal signor Luigi Lamonica — Breve cenno sull'arte stenografica e proposta di un nuovo sistema per riprodurre i discorsi mediante la macchina logomerografica, copie 7;

Dal signor Domenico Fabretti, segretario di prefettura a Roma — Unica base del vero discentramento e del sistema tributario dei comuni, copie 25;

Dal prefetto di Padova — Atti del Consiglio provinciale, Sessioni 1870, copie 2;

Dal prefetto di Treviso — Atti del Consiglio provinciale, Sessioni 1870, una copia;

Dal signor Francesco De-Viti — Saggio di lessilogia italiana, una copia;

Dal signor Jourdeuil, da Poitiers — Cenni sul generale Prim e sue viste politiche, una copia;

Da Firenze — Note defensionali in causa Fransoni e Carmichael presso il tribunale civile e correzionale di Firenze, copie 50;

Dal signor Leopoldo Tiberi, da Siena — *Battaglie d'un'anima*, canti lirici, una copia;

Dallo stesso — *La Favilla*, rivista di letteratura e di educazione, fascicolo III, mese di marzo 1871, una copia.

PRESIDENTE. Il deputato Salvagnoli scrive che, essendo costretto ad assentarsi per prender parte agli studi della Commissione sull'agro romano, si trova forzato a chiedere un congedo di otto giorni.

Il deputato Suardo, per urgenti affari di famiglia, chiede un congedo di otto giorni.

L'onorevole Monti Coriolano chiede un nuovo congedo di 10 o 12 giorni, i quali cercherà, se gli sarà possibile, di abbreviare.

Il deputato Dentice, per motivi di salute, chiede un congedo di 30 giorni.

Il deputato Miani, per domestici affari, chiede un congedo di giorni 30.

Per urgenti affari il deputato Carutti domanda un

congedo di giorni 30; il deputato D'Ancona di 15; il deputato Corte di 8; il deputato Luigi Costa di 10.

(Sono accordati.)

L'onorevole ministro di grazia e giustizia scrive:

« Poichè innanzi all'autorità giudiziaria nel Veneto pende procedimento penale contro l'onorevole deputato Paulo Fambri a querela del dottore Roberto Galli, il procuratore superiore di Stato si è rivolto a questo Ministero per ottenere dalla Camera elettiva l'autorizzazione a procedere, giusta l'articolo 45 dello Statuto.

« Quantunque agli atti non unita sia una istanza indirizzata all'onorevole Camera, pure, tenendo conto dell'ordinamento del Ministero pubblico presso i tribunali veneti, e la legislazione ivi imperante, sembra che quella fatta sia tale che possa ritenersi come vera e propria richiesta. Laonde io mi fo un dovere di inviare a V. E. gli atti ricevuti, affinchè le piaccia provocare dalla Camera la sua deliberazione. »

PRESIDENTE. Questa domanda sarà trasmessa al Comitato.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO SORRENTINO SULLA DESTITUZIONE DEL SINDACO DI GRAGNANO.

PRESIDENTE. Debbo annunziare due domande d'interrogazione che vennero presentate alla Presidenza.

Il deputato Sorrentino domanda di interrogare il ministro dell'interno sulla destituzione del sindaco di Gragnano e sulle cause che l'hanno prodotta.

Il deputato Bonghi desidera anche di interrogare il ministro dell'interno circa la soppressione dell'assegno di lire 17,772 77 all'istituto dei sordo-muti di Napoli nel bilancio di prima previsione del 1871.

Prego l'onorevole ministro dell'interno a dichiarare se e quando intenda rispondere tanto all'una quanto all'altra domanda.

LANZA, *ministro per l'interno*. Io sono pronto a rispondere immediatamente tanto all'una quanto all'altra, qualora la Camera acconsenta.

PRESIDENTE. La Camera ritiene che debbano aver luogo immediatamente queste due interrogazioni, o che si debba proseguire nella discussione della legge?

MACCHI. Proseguiamo nella discussione.

Altre voci. Sono poche parole.

PRESIDENTE. Onorevole Sorrentino, se la sua interrogazione è breve, può farla; altrimenti l'avverto che la Camera non potrebbe sospendere la discussione del progetto di legge che è all'ordine del giorno.

SORRENTINO. Svolgerò il mio concetto il più brevemente possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORRENTINO. Con decreto del 5 marzo il ministro per l'interno ha destituito il sindaco di Gragnano; il decreto non porta alcuna motivazione, sicchè la cosa più naturale a sospettarsi si è, che il sindaco di Gragnano

sia stato trovato colle mani nel fondo della Cassa municipale, in altri termini, che sia un ladro.

Non ci è ragione da credere in contrario, perchè per altri motivi si sa che non si arriva così presto ad una destituzione, tanto più quando si tratta di un sindaco che ha goduto la fiducia del Governo e del paese.

Convenienza e ragione volevano adunque che si fosse detta la ragione vera di quella destituzione, perchè non è lecito gettare il sospetto sulla condotta di un cittadino che fu per lo innanzi rispettato sempre dallo stesso Governo, senza addurre i motivi della misura presa in di lui odio, senza convenienze e senza riguardo di sorta.

Io ritengo per fermo che il sindaco di Gragnano sia stato destituito per una vendetta elettorale; questo risulterà dal processo del mio discorso, risulterà forse anche dalle dichiarazioni dello stesso signor ministro. L'origine ultima, la causa immediata di questa destituzione si fonda in questo fatto. Prima che seguisse l'elezione politica, il sottoprefetto di Castellammare ha chiamato a sè il sindaco, se lo ha preso a braccetto, gli ha regalato un sigaro e poscia gli ha detto: vi raccomando di votare per Tizio. Il sindaco rispose che non s'immischiava di elezioni, e, quand'anche pensasse il contrario, si teneva in una certa riserva. Seguì l'elezione; il desiderio del sottoprefetto non fu soddisfatto; bisognava vendicarsi, dare degli esempi.

Noi sappiamo i precedenti di codesto sottoprefetto. Sappiamo ciò che ha fatto in materia elettorale nel circondario di San Severo e di Formia.

PRESIDENTE. Onorevole Sorrentino, io la richiamo a quella moderazione di linguaggio che si deve sempre usare verso una persona che non è presente. (*Interruzioni a sinistra*)

Non interrompano; non accetto osservazioni da alcuno quando fo il mio dovere. Prego l'oratore di non entrare in cose personali e ad usare moderazione.

SORRENTINO. Io userò di tutta la moderazione possibile, ma non mi si può impedire che io esponga i fatti. Vengo dunque ai fatti.

Il concetto del sotto-prefetto è questo. Siccome egli appartiene ad una frazione di partito politico il quale mira ad ottenere danari, potere ed onori, e poichè questo, col sistema costituzionale, non può ottenerlo altrimenti che per mezzo delle elezioni, il principale suo scopo è quello di preparar bene le sue elezioni; sventuratamente per lui non ne imbrocca nessuna, ma queste sono le sue aspirazioni, questa è la sua tendenza. Il giorno venne per la elezione di un consigliere provinciale. Si sa che dell'elezione dei consiglieri provinciali di Napoli si è fatta sempre questione politica. Ebbene, egli raccomandò ad un sindaco di votare contro il candidato che era avverso a lui. Ne risultò di poi che tutti i voti di quel comune caddero unanimi sopra un candidato solo. Allora il sindaco fu scoperto, e poco dopo si cercò per una ragione qualunque di

colpire questo sindaco, e mentre un mese innanzi aveva ricevuto la conferma a sindaco, fu destituito.

Viene l'epoca...

PRESIDENTE. Onorevole Sorrentino, ella ha chiesto di fare una interrogazione. Svolgendola, ella non può che esporre in modo succinto i fatti sui quali intende richiamare l'attenzione della Camera e del Governo. Qui invece mi pare che ella fa un processo.

SORRENTINO. Credo che questo sia l'interesse generale.

PRESIDENTE. Io la richiamo ai termini della interrogazione.

SORRENTINO. La mia interrogazione è appunto rivolta a dimostrare che si abusa del potere nel fine di persuadere le popolazioni perchè non andassero a votare o mandassero il candidato governativo. Questo mi pare attaccare alle radici le nostre istituzioni. Quindi io credo che sia mio dovere e mio interesse di richiamarvi sopra l'attenzione della Camera...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Sorrentino, faccia un'interpellanza sugli abusi di potere, dei quali possa credere colpevole il potere esecutivo, ed allora avrà il diritto di svolgerla; ma ella ha chiesto di fare una interrogazione, ed io la invito di nuovo a limitarsi alla medesima.

SORRENTINO. Allora io non so che cosa dovrò dire. Io narro come son passate le cose. È certo che quella destituzione non ha altro significato che quello di una vendetta elettorale. Io quindi accennerò gli ultimi fatti, riservandomi di fare un'interpellanza.

Ecco come si è proceduto dopo le operazioni elettorali. Il sindaco è destituito: si riconferma dal Consiglio comunale l'esattore delle imposte dello Stato, e siccome si sapeva che questo esattore non aveva votato secondo le intenzioni del sottoprefetto, che cosa si fa? Si scarta questo esattore, proposto ad unanimità dal Consiglio comunale e voluto da tutti, e si nomina il secondo ternato. Il secondo rifiuta; ma non basta questo rifiuto; viene il prefetto, e fa quest'ordinanza:

« Il signor prefetto della provincia di Napoli ha trovato illegale il rifiuto del signor Francesco Spagnuolo ad assumere l'ufficio di esattore comunale, non essendo i motivi addotti meritevoli di accoglimento nei sensi di legge. Epperò ha disposto che gli sia assegnato un termine perentorio per mettersi in possesso della carica a cui fu nominato, coll'avvertenza che scorso detto termine sarà provveduto in via di rigore, ove perdurasse nel rifiuto. »

Per Dio! Siamo giunti a questo punto, che anche per non assumere un ufficio pubblico ci si minaccia il domicilio coatto ed il mandato per residenza, come si praticava dai Borboni!

Non so veramente se questo sia un procedere consentaneo al sistema costituzionale, al sistema di libertà che noi abbiamo.

Questo non basta. Un altro Consiglio comunale fa

la stessa proposta, nomina, cioè riconferma l'antico esattore. Il prefetto, sapendo che questo esattore non aveva votato secondo la sua intenzione, cosa fa? Nomina il secondo ternato. Ma questi rifiuta: e così l'esattoria rimane senza esattore.

PRESIDENTE. Onorevole Sorrentino, per la quarta volta la invito ad evitare le digressioni; mi pare che ora potrebbe venire ad una conclusione.

SORRENTINO. Allora mi concederà la parola dopo che avrà risposto il signor ministro intorno alle cause che lo hanno determinato a destituire il sindaco di Gragnano.

PRESIDENTE. Ella ha fatto la sua interrogazione, ed il ministro risponderà.

SORRENTINO. La mia interrogazione è questa: è, o non è vero che il sindaco di Gragnano sia stato destituito per ragioni elettorali? Ecco la mia interrogazione.

MINISTRO PER L'INTERNO. Posso rispondere facilmente, e colla stessa sobrietà tenuta dall'onorevole Sorrentino nel chiudere la sua interrogazione.

Egli mi domanda se il sindaco di Gragnano sia stato destituito per ragioni elettorali.

Gli rispondo francamente che non è alcun motivo riguardante le elezioni il quale abbia determinato questa disposizione di rigore; e basterà la semplice esposizione dei veri motivi per persuadere, se non l'onorevole Sorrentino, il quale mi sembra assai male prevenuto contro il prefetto ed il sotto-prefetto di quella provincia, almeno la Camera, che qui si tratta di tutt'altro che di cose che dipendano da elezioni, benchè sia vero che si tratti di fatti, che con queste si connettono. Io credo che l'onorevole Sorrentino non sia perfettamente informato.

SORRENTINO. Lo dica.

MINISTRO PER L'INTERNO. Quando si fece l'elezione in quel collegio, due erano i candidati principali: uno portato dalla sezione di Gragnano, l'altro da quella di Castellammare; e si metteva dall'una parte e dall'altra molto impegno per raggiungere l'intento. Venutosi alla votazione, prevalse il candidato portato dalla sezione di Gragnano. Il sindaco, cioè il presidente ed una deputazione di quell'ufficio recarono il risultato della votazione al capoluogo.

Quei di Castellammare, senza distinzione di partito (perchè i partiti, come dissi, sono locali e non politici), irritati, indispettiti, perchè nella lotta era riuscito vincitore il candidato di Gragnano, ricevettero i membri di quell'ufficio con modi sconvenienti ed anche con atti violenti, e credo che abbiano gettato pietre contro la vettura che portava il presidente ed i membri dell'ufficio di quella sezione; cosicchè, inquieti riguardo alla sicurezza delle proprie persone, sbigottiti, se ne ritornarono indietro. Giunti che furono a Gragnano, il sindaco trovavasi in uno stato d'animo molto alterato; raccontò quello che gli era accaduto nell'entrare a Castellammare, ma peccò di esagerazione (e questo si

comprende nello stato di agitazione in cui era) nel parlare del cattivo trattamento colà avuto e degli sfregi fatti alla sua persona; cosicchè gli animi di quella popolazione ne furono grandemente commossi. Indi mandò a chiamare il capitano della guardia nazionale e gli ordinò di far battere i tamburi affinchè quei militi si recassero armati a Castellammare per vendicare gli affronti recati al presidente ed agli altri membri dell'ufficio della sezione di Gragnano.

Allora intervennero cittadini prudenti, e fra gli altri il maggiore stesso della guardia nazionale ed il pretore, i quali cercarono di calmare gli animi e di distorli dal commettere atti di rappresaglia.

Questi sono stati i motivi per cui ebbe luogo il decreto che revocava dall'ufficio il sindaco di Gragnano. Io non dirò che egli dovesse farsi messaggero di pace, dopo che aveva ricevuto quegli sfregi che io deploro, che il Ministero ha censurati; però vuolsi notare che in Castellammare, per quanto risulta, nessuna delle autorità locali prese parte, provocò od eccitò questa dimostrazione ostile, che pare sia venuta così all'improvviso dalla piazza, mentrechè in Gragnano il sindaco stesso cercò di infiammare gli animi, non solo, ma, servendosi della sua autorità, ordinò che si battesse a raccolta per il paese, che si adunasse la guardia nazionale, che armata si recasse a Castellammare per vendicare gli oltraggi che il sindaco e presidente di quella sezione vi aveva ricevuti.

Ora io chieggo se il Governo non doveva addivenire ad un provvedimento di rigore per un atto così deplorabile, quando un ufficiale del Governo si era servito della sua autorità per accendere la guerra civile e far nascere conflagrazioni che potevano arrecare così dannose conseguenze. Io credo che in tal guisa sia bastevolmente giustificato il provvedimento preso dal Ministero, senza andare fantasticando che siasi dato per vendetta elettorale, perchè non è riuscito il candidato che era contrapposto a quello di Gragnano; tanto più, ripeto, che là i partiti non erano tanto divisi per principii politici, quanto piuttosto da interessi locali, insomma dal desiderio di avere al Parlamento un deputato il quale fosse del proprio comune piuttosto che di un altro, nella supposizione che potesse preferire gli interessi del proprio paese.

Queste sono le considerazioni che hanno indotto il Ministero a promuovere quel decreto, non dirò di destituzione, perchè non credo nemmeno che lo sia, nè si usa denominarla così, ma di revocazione dall'ufficio.

Comprendo che in sostanza è la stessa cosa, ma la locuzione è più temperata. (*Movimento*) Feci quest'avvertenza per rispondere all'onorevole Sorrentino, il quale diceva che leggendosi nel giornale ufficiale che il sindaco di Gragnano era stato destituito, senza che ne apparisca il motivo, si poteva credere che avesse messo le mani nelle casse municipali. Ognun sa che, quando succede un fatto di questa natura, il

primo provvedimento che si prende è quello di consegnarne l'autore ai tribunali per l'opportuno processo. Del resto non v'è alcuna disposizione la quale stabilisca che quando un pubblico funzionario è revocato dall'ufficio si debba nel decreto addurne i motivi. È facile scorgere gli inconvenienti che deriverebbero da un tale sistema. Però i decreti che si sottopongono alla firma di Sua Maestà per provvedimenti di rigore verso pubblici funzionari sono sempre accompagnati da una relazione nella quale sono esposti i motivi di siffatte disposizioni.

Se l'onorevole interrogante fosse venuto al Ministero dell'interno, non avrei avuto alcuna difficoltà di comunicargli questa relazione, e di dimostrargli che la revocazione di cui si tratta non venne fatta per ragioni elettorali, ma come provvedimento d'ordine pubblico e di disciplina, nello scopo di tutelare quei principii d'ordine che sotto qualsiasi forma di Governo è necessario mantenere fra i pubblici funzionari che debbono avere la fiducia del Governo stesso.

In quanto all'imputazione che fece l'onorevole Sorrentino a vari impiegati governativi di avere preso una ingerenza illecita nelle elezioni, e particolarmente in quella del collegio al quale egli appartiene, non mi farò a confutare le sue accuse.

Se egli aveva tal convincimento, credo che era non solo suo diritto, ma suo dovere di denunciare i fatti alla Camera, mandando alla Giunta per la verifica dei poteri un ricorso per provocare un'inchiesta.

Ora questo non si è fatto; la Camera, sulla relazione della Giunta ora mentovata, ha approvato quella elezione, non trovò nulla di biasimevole nella condotta di quei funzionari; dunque non è punto conveniente il venire ora a muovere contro i medesimi una censura così aspra e severa.

Io potrei ancora addurre in proposito altre considerazioni, ma me ne astengo a fine di non meritare lo stesso appunto che l'onorevole presidente della Camera fece al deputato Sorrentino perchè, anzichè limitarsi ad una interrogazione, si diffuse in querimonie ed in accuse e fece, direi così, una specie d'interpellanza generale sull'andamento delle elezioni in quella provincia.

SORRENTINO. Se mi si concede di parlare...

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORRENTINO... e se il ministro vorrà sapere la verità dei fatti, non avrò bisogno di convertire in interpellanza la mia interrogazione, e dirò al ministro dell'interno che la storia che egli ha fatta è quella che gli fu mandata dal sotto-prefetto, non è questa la vera storia.

MINISTRO PER L'INTERNO. Mi perdoni, ogni ministro, prima di addivenire ad una disposizione rigorosa verso un funzionario, non prende informazioni solamente da una fonte, vale a dire dall'autorità diretta, ma cerca di riscontrarle con quelle attinte ad altre sorgenti, quando questo è richiesto da alcuni dubbi

che a tal uopo possano sorgere. Ora ciò appunto venne fatto nel caso nostro e le informazioni tutte vennero conformi, anzi dirò di più che vi furono autorità le quali non dipendono dal Ministero dell' interno, ed hanno un carattere di maggiore indipendenza di quella che possano avere gl' impiegati da questo dipendenti, e che non solo confermarono le notizie che vennero direttamente dal prefetto o sotto-prefetto ma rappresentarono la cosa con colori più foschi.

Questa osservazione ho voluto fare affinché non si creda da taluno che si proceda con leggerezza quando trattasi di prendere provvedimenti di rigore verso pubblici funzionari.

SORRENTINO. Se è permesso di dire la verità (*Si ride*), allora spiegherò il mio asserto.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Onorevole Sorrentino, mi pare che ella farebbe meglio a riservarsi di fare un'interpellanza. Così ora si porrebbe anche fine a queste controversie.

SORRENTINO. Posso almeno dichiarare che tutto ciò che ha detto il ministro non è vero (*ilarità a sinistra*), non è esatto, via!

PRESIDENTE. Onorevole Sorrentino, ho già dichiarato che ora non si può aprire una discussione. Il regolamento lo vieta.

SORRENTINO. Ho i documenti, e li leggerò alla Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro ancora all'onorevole Sorrentino che, se egli intende di fare una interpellanza formale, la quale non può aver luogo subito, egli userà del suo diritto, e potrà provocare in proposito una risoluzione della Camera; ma, quando si fa un'interrogazione, a tenore del regolamento non si può ammettere che si apra una discussione su fatti che potranno essere ammessi da taluni e non da altri.

SORRENTINO. Se l'onorevole ministro mi promette che questa interpellanza avrà luogo al più presto possibile, allora...

PRESIDENTE. È la Camera che decide.

Voci a sinistra. Esponga i fatti.

SORRENTINO. È un ordine di cose che non può durare.

Credo che ci guadagneremo tutti nel sentire la verità; ed il Governo deve sapere la verità, deve avere interesse a saperla quanto ce lo posso aver io e qualunque altro.

Dunque, si è accusato il sindaco di Gragnano di avere abusato del suo potere, perchè, assalito proditoriamente in Castellammare e costretto a ritornare a Gragnano, arrivato nel paese ha fatto battere la chiamata dei militi della guardia nazionale per discendere a Castellammare, e si dice per vendicarsi della offesa. Tutto questo, dirò, non è esatto. Il sindaco, giunto a Castellammare, trovò, in mezzo alla piazza, folla immensa di gente di bassa condizione, ubriaca ed eccitata, la quale, appena ha veduto spuntare la carrozza, con una guardia municipale in serpe, le si è lanciata

addosso con colpi di bastoni e di pietre, sì che a tre passi dalla porta dell'ufficio non fu più possibile salvarsi, bisognò tornare indietro e correre a tutta possa per salvare la vita.

Nello stesso tempo, questa folla che vedeva sfuggita la preda e che aveva interesse di ghermire il sindaco per distruggere i processi elettorali dell'ufficio, questa folla si è avviata per una scorciatoia per inseguire il sindaco sito a Gragnano.

Appena arrivato, il sindaco ha incontrato il comandante interino della guardia nazionale, al quale non ha detto: battete la *generale*; ma invece ha raccontato il fatto ed è poi andato direttamente all'ufficio telegrafico per mandare la notizia al sotto-prefetto.

Il comandante della guardia nazionale fece battere la chiamata, ma lo fece per la sicurezza del paese che poteva essere aggredito da quei signori di Castellammare, essendo breve la distanza, di circa un quarto d'ora.

Nel far ciò il sindaco non solo esercitava un suo diritto, ma compieva un dovere mettendo a pericolo la sua vita; ed il dovere era di non far annullare le elezioni cui miravano meno i tumultuanti che quelli che li lasciavano tumultuare. Egli era dunque nella sfera del suo mandato, ed ha fatto tutto il suo dovere; ma non so se si possa dire altrettanto delle autorità locali e specialmente del sotto-prefetto che era stato già avvertito giorni innanzi che doveva esservi un tumulto, che ha visto nascere e svilupparsi quel moto di piazza sotto la sua casa, sotto i suoi occhi senza prendere alcuna precauzione. Si osa affermare che il sindaco abbia eccitato i Gragnanesi alla guerra civile e che per ciò abbia fatto chiamare la guardia nazionale. È questa una asserzione che non vorrei qualificare, ma che riceve la più solenne smentita dai due telegrammi ufficiali che vi leggerò. Questi telegrammi furono fatti lì immediatamente, sotto la impressione dei colpi di pietra e di bastone. Sentite il primo:

Sotto-prefetto Castellammare: « Urgente. Una bordaglia mi ha impedito recare risultato elezione. Assaltata carrozza pietre bastoni. Intimato prima gridare Viva Troiano. Chiamato tutta guardia nazionale per riferire accompagnato forza voto popolare. Il sindaco Nastro. »

Avete inteso ora quali erano le sinistre intenzioni del sindaco? Niente altro che fare il suo dovere, accompagnato dalla forza quando non era stato possibile farlo altrimenti. Dov'è la guerra civile? dov'è l'abuso della facoltà di chiamare la guardia nazionale?

Vi leggo il secondo telegramma che è ancora più esplicito:

« Sotto-prefetto Castellammare, urgente. Paese si arma, chiede vendetta, più tardi sarò impotente contenerlo, di qui a poco partirò scortato da questa guardia nazionale; provvedete, rispondete subito. Il sindaco Nastro. »

Dopo la lettura di questi documenti, veri ed auten-

tici, che riproducono la flagranza del fatto, non è più lecito di dubitare della condotta del sindaco, e tanto meno delle sue intenzioni; bene si può dubitare della esattezza dei rapporti mandati al Ministero.

Se il sindaco avesse avuto l'intendimento di fare ciò che è piaciuto di dire all'onorevole ministro, egli non avrebbe fatto telegrammi di questo genere; ma, senza invocare i provvedimenti del sotto-prefetto, si sarebbe posto alla testa della guardia nazionale e dell'altra gente armata, che non era poca, e sarebbe andato diritto a Castellammare a vendicarsi. Ciò non fu nè poteva essere ne' suoi intendimenti.

Dunque vedete che io vi ho posto sott'occhio le prove irrefragabili, che nessuno può mettere in dubbio. Questa è la storia genuina del fatto accaduto in quella elezione; ed ogni altra versione la dirò, come si deve dire, non esatta.

Dopo ciò si può dubitare ancora che la destituzione del sindaco sia stata una vendetta elettorale simile alle tante altre che sta facendo giornalmente il signor sotto-prefetto?

Io credo con questo di avere risposto a quanto ha detto l'onorevole ministro dell'interno.

In quanto poi alle informazioni che egli dice di avere avuto, non da una persona sola, ma da molte persone, io entrerei in un campo molto più vasto se volessi dargli una risposta.

Nella provincia di Napoli le autorità sono rimaste, tali quali le lasciò costituite il precedente Ministero, dipendenti dal potere politico, siano esse dell'ordine giudiziario, siano gli stessi reali carabinieri, e camminano e camminano sempre insieme; perciò non è meraviglia che rapporti giunti al ministro abbiano lo stesso suono e...

PRESIDENTE. Onorevole Sorrentino, mi pare che ella abbia usato largamente del diritto di dare delle spiegazioni; ora la Camera è edotta.

SORRENTINO. Allora domando all'onorevole ministro se intende di ritornare sopra quanto egli ha fatto, oppure vi insiste. Se egli intende di continuare nel sistema già tenuto; allora io insisto per l'interpellanza, altrimenti desisto.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'onorevole Sorrentino, malgrado le esortazioni del presidente ed il divieto del regolamento, intrattenne nuovamente la Camera, non solo sulle ragioni e sui fatti che aveva addotti nel suo primo discorso, ma ne aggiunse altri; perciò mi trovo, con mio rincrescimento, nella necessità di rispondergli qualche cosa, tanto più che egli ha dichiarato non veri i fatti che vennero da me riferiti.

Or bene, io credo che i fatti da lui esposti non possano meritare fede preferibilmente a quelli allegati dal Ministero.

Fatta questa dichiarazione, io voglio anche ammettere la sua esposizione.

Egli non contesta che il sindaco di Gragnano, giunto

che fu in quella località, ed imbattutosi col capitano della guardia nazionale, si lagnò del cattivo trattamento avuto, ma sostiene che non ordinò punto di battere i tamburi affinchè essa venisse radunata, e che fu il capitano stesso che di propria iniziativa diede quest'ordine.

Ora è inutile, o signori, che io faccia notare che questo non è probabile, perchè quel capitano il quale aveva dei superiori (a Gragnano v'è un maggiore ed il sindaco) non poteva far radunare la guardia nazionale, senza avere ottenuto il permesso dei medesimi, ed anzi del suo superiore capo che è il sindaco, col quale, come risulta, aveva parlato pochi istanti prima.

Ora, non è egli probabile che il sindaco di Gragnano che ritorna da Castellammare indispettito pei mali trattamenti colà ricevuti, ed incontra il capitano e gli racconta gli oltraggi sofferti, non sia stato lui che abbia dato l'ordine di raccogliere la guardia nazionale e mandarla a Castellammare onde vendicarsi di quegli sfregi ed affronti?

Vi è poi quel telegramma in cui il sindaco, indirizzandosi al sottoprefetto, dice che la popolazione è irritata, che vuole vendetta e che si avvia verso Castellammare accompagnato dalla guardia nazionale.

Da ciò apparisce che lo scopo che si prefiggeva il sindaco di Gragnano nel recarsi a Castellammare non era quello di portar là il risultato dell'elezione, perchè egli premette nel telegramma che la popolazione irritata voleva vendetta.

Se non che l'onorevole Sorrentino deve por mente ad un'altra cosa, cioè che non è permesso al sindaco di un paese, nè ad un'altra autorità di ordinare alla guardia nazionale che esca dal proprio comune senza avere il permesso dall'autorità governativa. Dunque egli ben vede in quali contraddizioni ed improbabilità si cadrebbe qualora si ammettesse la narrazione da lui fatta.

Io ho motivo di ritenere che i fatti, come li ho esposti, sono esatti e genuini, perchè, essendo attinti da diverse sorgenti, non possono essere sospetti di parzialità politica. Per conseguenza io non ho nulla da detrarre a quanto ho detto, nè posso in verun modo proporre che venga revocata la disposizione che è stata presa riguardo all'ex-sindaco di Gragnano.

L'onorevole deputato Sorrentino faccia quello che egli stima; la Camera giudicherà tra me e lui.

PRESIDENTE. Ora dobbiamo passare all'altra interrogazione.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO BONGHI SULLA SOPPRESSIONE DI FONDI ALL'ISTITUTO DEI SORDO-MUTI DI NAPOLI.

PRESIDENTE. Il deputato Bonghi ha facoltà di parlare per isvolgere la sua interrogazione stata da me

testè comunicata alla Camera, riguardante l'assegnamento di fondi all'istituto dei sordo-muti di Napoli.

BONGHI. Io non debbo raccontare alcuna guerra di secchia rapita... (*Si ride*) debbo dirigere al ministro dell'interno una semplice interrogazione.

Egli ha nel bilancio di prima previsione del 1871 radiate 17,700 lire che il Ministero dell'interno pagava all'istituto dei sordo-muti di Napoli. La ragione dalla quale egli è stato mosso a ciò, è stata questa: che l'assegno, poichè era stato stanziato nel bilancio dell'interno, non poteva essere fatto all'istituto dei sordo-muti, se non come ad istituto di carità. Ora egli, non già per conformarsi ad una legge del Parlamento, come è stato creduto in Napoli, ma per seguire i desiderii espressi più volte dalla Commissione del bilancio e dalla Camera stessa, e per risparmiare le spese, comunque si fosse, egli ha creduto ragionevole di sopprimere tutti gli assegni che nel bilancio del suo Ministero erano iscritti a favore d'istituti di carità, e quello dei sordo-muti di Napoli c'è cascato sotto con molti altri così della stessa sua specie, come di parecchie altre. Ora se questa è stata la ragione per la quale il ministro dell'interno si è mosso a fare la radiazione di queste spese, è necessario di fare avvertire a lui, perchè egli, alla sua volta, ne faccia avvertito il suo collega dell'istruzione pubblica, che l'istituto dei sordo-muti di Napoli non è un istituto di carità, bensì un istituto di pubblica istruzione; cosicchè il ministro dell'interno può avere ragione di cancellare dal bilancio suo la somma iscritta a favore di cotesto istituto, ma a patto d'ottenere che il suo collega dell'istruzione la iscriva nel proprio.

Egli avrebbe dovuto procedere come uno dei suoi predecessori nel 1865 che ebbe lo stesso intento rispetto a quest'istituto di Napoli, ovvero come un altro dei suoi predecessori che l'esegui rispetto all'istituto dei sordo-muti di Palermo. Il primo di cotesti suoi predecessori al quale accennavo, prima di farlo, procurò che il suo collega, il ministro dell'istruzione pubblica, avesse allogato nel bilancio proprio questo assegno di lire 17,700 che il bilancio dell'interno pagava all'istituto dei sordo-muti di Napoli, e come non ebbe tempo di vederlo fatto, si trattenne dal cancellarle anticipatamente nel suo. L'altro suo predecessore del quale parlavo, volendo liberarsi dell'assegno di lire 7500 che pagava all'istituto dei sordo-muti di Palermo, non lo fece altrimenti, se non procurando che fossero stanziate nel bilancio dell'istruzione pubblica come sono tuttora. Cosicchè in ambedue questi casi non accadde quel disordine che è accaduto ora, che cioè, il 1° gennaio 1871 l'istituto dei sordo-muti si è trovato a un tratto privo del sussidio che fino allora aveva ricevuto e che formava il compenso di tutto il personale insegnante per i decreti che l'instituirono. Avrebbe dovuto smettere addirittura e chiudersi, vi lascio pensare, con che scandalo; ma se è rimasto a-

perto, non è stato con minor vergogna per il Governo poichè ha potuto procedere oltre per carità e devozione dei professori i quali si sono contentati, durante tre mesi, di continuare la scuola gratuitamente. Intanto, non si è anche trovato un modo di accomodare la faccenda; e finirà pure per doversi chiudere l'unico istituto che provvede all'insegnamento dei sordo-muti in tutte le provincie meridionali della penisola, che vuol dire in metà di questa.

Infatti, poichè il ministro dell'interno ha errato nel ritenere per un istituto di carità quello che è un istituto d'istruzione, nè le provincie nè l'amministrazione dell'Albergo dei poveri, nel quale questo istituto è installato per accidente, quantunque abbia sempre fatto parte da sè e sia dipeso nell'ex-regno dall'amministrazione dell'istruzione pubblica, non hanno creduto di dover provvedere esse. Diffatti, nè l'una nè l'altra potevano o volevano ritenerle per un'opera pia, come piaceva al ministro dell'interno, per comodo del suo bilancio di considerarle.

Io prego adunque l'onorevole ministro dell'interno a voler provvedere perchè il suo collega dell'istruzione pubblica metta sul suo bilancio queste 17,000 lire, come sono state messe nello stesso bilancio le somme relative al mantenimento degli altri istituti dei sordo-muti in altre provincie italiane, e che dall'altra parte guardi se c'è modo di provvedere intanto perchè il disordine attuale introdottosi per effetto d'un provvedimento suo troppo repentino, in insegnamento di tanto interesse, poichè si porga a persone così meritevoli di compassione e di pietà come sono i sordo-muti, questo disordine cessi subito, e vi sia posto un pronto riparo.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'onorevole Bonghi non ignora che vi furono parecchie deliberazioni della Commissione del bilancio perchè fossero radiate dal bilancio del Ministero dell'interno tutte le spese che andavano a beneficio dei corpi morali, istituti pii, che non avessero un carattere di utilità generale, ed a tale fine, onde non se ne perdesse memoria, quella Commissione (due o tre anni or sono) ha relegato nella parte straordinaria del bilancio questi assegnamenti onde porre bene in luce che dovevano cessare. Quindi il Ministero non poteva fare a meno che di ottemperare a questo voto reiteratamente espresso nelle relazioni delle Commissioni del bilancio, e non mai contraddetto dalla Camera, imperocchè ogniquale volta cadde la discussione su questo argomento, si riconobbe la ragionevolezza della massima, che tutte le spese, le quali hanno un carattere piuttosto locale, e che riflettono opere di beneficenza, dovessero cessare.

Ora è evidente che nel bilancio dell'interno non potevano esservi assegnamenti, se non a corpi morali ed istituti di beneficenza, nè poteva mai esservi un sussidio per quelli d'istruzione, perchè questo ramo di pubblico servizio non appartiene al Ministero dell'interno.

Io non ho ora presenti le tavole di fondazione dell'istituto dei sordo-muti di Napoli, ma mi pare ben difficile, che non sia che un istituto d'istruzione, e che non sia un'opera di beneficenza. È un'opera pia nel senso che darà l'insegnamento gratuito, e riceverà alcuni poveri, i quali saranno mantenuti a spese di essa.

Ora basta questa circostanza per qualificarlo come corpo morale ed istituto pio. Dunque soltanto a questo titolo la somma era assegnata in bilancio, perchè non poteva essere assegnata per un istituto di istruzione, non essendo questa materia di competenza del Ministero dell'interno.

Quindi ben vede l'onorevole Bonghi, che il Ministero non prese così di sorpresa l'istituto dei sordo-muti, e non fece nemmeno un atto di parzialità, poichè la disposizione è stata generale, vale a dire tutti i sussidi che erano iscritti sul bilancio dell'interno per istituti pii, sono stati radiati, salvo ad ognuno di essi di far valere le proprie ragioni giuridicamente, qualora avessero un titolo legale, che loro desse diritto a questo assegnamento.

Ecco lo stato delle cose.

Ora l'onorevole Bonghi desidererebbe che il ministro dell'interno facesse una istanza al suo collega il ministro dell'istruzione pubblica, perchè questo sussidio, che prima era sul bilancio dell'interno a titolo di beneficenza, lo stanziasse sul proprio bilancio a titolo d'istruzione. Per me non ho difficoltà di assumermi quest'incarico, di ragionarne e discuterne anche in Consiglio, e qualora vi siano delle ragioni che possano persuadere della giustizia, ed anche solo dell'equità di questo provvedimento, sul quale più naturalmente la Camera sarà chiamata a deliberare in occasione del bilancio, io non mancherò di farlo: in questi limiti però, di esaminare la cosa, e vedere se per l'istituto di Napoli, come per altri ancora, per avventura, onde impedire lo sconcio che siano chiusi o venga diminuita la loro importanza, non sia il caso di allogare qualche somma nel bilancio dell'istruzione pubblica. Ma assumo soltanto l'impegno di riferire la cosa nè più, nè meno.

Spero che l'onorevole Bonghi se ne terrà pago.

BONGHI. A me basta per ora la promessa che mi fa il ministro dell'interno di studiare l'affare, e d'intendersi col suo collega dell'istruzione pubblica.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI CASSE DI RISPARMIO POSTALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la istituzione di Casse di risparmio postali. La discussione è rimasta sospesa all'articolo 3° che rileggo:

« Art. 3. Sulle somme versate a titolo di risparmio la Cassa corrisponderà un interesse in ragione eguale

a quello fissato pei depositi volontari eseguiti in virtù della legge 17 maggio 1863, il quale comincerà a decorrere dal lunedì successivo alla data in cui ebbe luogo il versamento. »

L'onorevole Macchi aveva proposto a questo articolo il seguente emendamento. Dopo le parole: « 17 maggio 1863, » egli propone che si dica: « il quale comincerà a decorrere dal giorno 1, 11 o 21 successivo alla data in cui ebbe luogo il versamento. »

MACCHI. (*Della Commissione*) Il mio emendamento è suggerito da considerazioni di mera opportunità, affine di facilitare all'amministrazione il modo di tenere i conti. Siccome il lunedì non cade in un giorno fisso del mese, se l'amministrazione avesse da computare gl'interessi da ciascun lunedì per andare al giorno in cui deve restituire il capitale, o pagare gl'interessi, dovrebbe fare un conto complicatissimo, e lungo; mentre invece, se si stabilisse che l'interesse debbe cominciare per decadi, siccome nell'anno le decadi si riducono soltanto a 36, i conti si possono fare molto più facilmente; e si possono compilare *a priori* delle tabelle di interessi, come si usa dappertutto.

D'altronde, mentre con ciò si semplificano di molto le operazioni dell'amministrazione, non si reca alcun danno agli interessati. Imperocchè si tratta, come vedete, di una legge che ha per intento di promuovere il risparmio di piccolissime somme: talchè quelli, per esempio, che avessero da deporre il loro denaro proprio all'indomani in cui scade la decade, invece di andare al lunedì, aspetteranno la decade successiva; e, per la differenza di questi pochi giorni, avrebbero alla fine dell'anno una perdita di qualche millesimo o centesimo; e nello stesso tempo l'amministrazione guadagnerebbe per la maggiore semplificazione dei conti.

Siccome uno degli intenti del legislatore deve essere quello di scemare, per quanto è possibile, la mole dei lavori, e con ciò il numero degli impiegati, sotto questo punto di vista, il mio emendamento mi pare commendevole.

Prego la Camera di notare che in Inghilterra, la quale ci ha preceduto in questo modo di raccogliere i risparmi popolari, l'interesse si conta per mese, e soltanto per le somme che raggiungano la lira sterlina.

Noi, invece del mese, mettendo la decade e lasciando che l'interesse si accordi sopra qualsiasi somma, anche minima, veniamo a concedere ai depositanti un vantaggio triplo di quello che non si usi in Inghilterra.

Per queste ragioni, prego il ministro di accettare questo emendamento, che io raccomando al voto della Camera, senza aggiungere altre parole, tanto mi pare che siano evidenti le ragioni che mi hanno indotto a proporlo.

SEISMIT-DODA. A proposito dell'emendamento presentato dall'onorevole mio amico Macchi, mi permetto di suggerire una modificazione, che credo essenziale, nel terzo articolo.

Devo premettere che, in massima, io non ho la fortuna di trovarmi d'accordo coll'onorevole Commissione nei suoi apprezzamenti di questo progetto di legge. Mi duole anzi di non aver potuto assistere prima d'oggi alla discussione, perchè mi sarei associato ben volentieri a quanto dissero gli onorevoli Busacca, Guala, Morpurgo e Villa-Pernice, i quali, con molto maggiore autorità di me, lo hanno combattuto. E, senza addentrarmi ora in un argomento già esaurito davanti alla Camera, quantunque, a vero dire, esaurito con una squallida votazione, mi limiterò ad osservare che il concetto, onde si informa questo disegno di legge, tal quale venne proposto dall'onorevole Sella, è, a parer mio, tutt'altro che un concetto economico; ne ha bensì l'apparenza, ma nel fatto non è che un peggiorativo della fiscalità che governa le idee dell'onorevole ministro delle finanze. Non basta addurre ad esempio che in Inghilterra esistono le Casse postali di risparmio; l'onorevole Commissione, che riferì alla Camera su questo progetto di legge, doveva raccontarci, nella sua relazione, in quali contingenze, in qual modo furono in Inghilterra istituite queste Casse postali, da quali criteri ed opportunità ne sia derivata la fondazione.

In Inghilterra le Casse postali di risparmio furono istituite in un momento di gravissima crisi delle *Casse di risparmio* inglesi, per cui in pochi mesi ne erano fallite parecchie; i risparmi naturalmente fecero sosta; il credito di quelle istituzioni fu scosso dovunque.

Allora il ministro inglese, e, se ben rammento, fu l'illustre Gladstone, scorgendo che il risparmio, specialmente quello delle classi operaie, andava a profondersi, a disperdersi nelle operazioni aleatorie di borsa, nei giuochi e nelle speculazioni, ebbe il felice concetto di attirarlo al Governo, Governo stimato e bene gerito, promettendo che i risparmi così accumulati dalla pubblica fiducia sarebbero devoluti all'estinzione del debito pubblico, qualora i risultati dell'esercizio del bilancio permettessero che a questa estinzione si cominciasse a por mano.

Invece noi udimmo dall'onorevole Sella, allorchè rispose, se non erro, all'onorevole La Porta, che naturalmente egli trovava giusto che il Tesoro fruisse dei risparmi di queste Casse postali pei quotidiani bisogni della finanza.

Ora, chi non sa quale ordine, quanta prosperità, quanta oculatezza regolino la nostra finanza?

L'onorevole ministro non ravvisa in questa istituzione che una risorsa di più, per le spese improduttive dei nostri disordinati bilanci; e per ridare vita alla decrepita istituzione della *Cassa dei depositi e prestiti*.

Venendo ora all'articolo 3, io prego la Camera di riflettere che col rimandare la misura e la modalità del pagamento dell'interesse alla legge del 17 maggio 1863, la quale regola i prestiti e i depositi, noi non ci rendiamo ben conto di quanto stiamo per fare se non esaminiamo alcune disposizioni di quella legge.

L'articolo 11 della legge del 17 maggio 1863, che si riferisce all'interesse da corrisponderci sui depositi, stabilisce che « nel mese di dicembre di ogni anno il ministro delle finanze, sopra proposta dell'amministratore della Cassa centrale, e sentito il parere della Commissione di vigilanza, determinerà la ragione d'interesse da corrisponderci per le somme che nell'anno seguente si depositeranno a frutto nelle casse.

« L'interesse sulle somme depositate a frutto non comincerà a decorrere che dal trentunesimo giorno dopo il versamento eseguito da parte del deponente. »

Appena occorre fare osservare all'onorevole relatore che, se non viene dichiarata l'abrogazione del secondo alinea di questo articolo, taluno potrebbe sospettare che s'intenda applicare al pagamento degli interessi questa disposizione della legge del 17 maggio 1863, cioè un ritardo di 31 giorni nella contazione degli interessi.

È mestieri anche chiarire che l'articolo 12 di quella legge, il quale stabilisce che sul capitale versato decorra una tassa dell'uno per mille, calcolando il migliaio cominciato come compiuto, non avrà veruna applicazione ai depositi fatti mediante le Casse postali di risparmio, qualunque sia la forma, se accettata dall'erario, sotto cui venga eseguito il deposito.

Bisogna inoltre abrogare l'articolo 13 della legge 17 maggio 1863, alla quale la legge in discussione si riferisce riguardo all'interesse, poichè quell'articolo prescrive che sui depositi inferiori a lire 200 non abbia a decorrere interesse di sorta.

Non è questo per certo l'intendimento del ministro, nè della Commissione.

Ma, chiariti i dubbii, l'inconveniente maggiore nelle disposizioni di questo articolo terzo è il non vedere stabilita la misura, od almeno il *maximum* dell'interesse che lo Stato dovrà corrispondere ai depositanti. Questa misura verrebbe, come vedemmo, lasciata al criterio di una Commissione che la prefiggerebbe una volta all'anno, nel dicembre, per tutto l'anno successivo. Ma con quale logica finanziaria od economica si può stabilire nel *mese di dicembre*, proprio in quello, non in altri, la ragione dell'interesse per tutta l'annata successiva?

Da quali criteri partirà la Commissione o il ministro onde stabilire tale interesse? Ben sa l'onorevole ministro quanto sieno mutabili cotesti criteri, e per molte cagioni. Lo stato della pubblica finanza, le condizioni del mercato monetario, l'esito dei raccolti, il movimento commerciale della produzione, gl'impieghi di capitale abbondanti o scarsi, tutto ciò esercita una grande, continua e sempre variabile influenza nella ragione del frutto del danaro. La massima adottata nella legge del 1863, massima che io credo erronea ed irrazionale, non vuolsi adunque riconsacrare in questa nuova legge.

Prego la Camera di volere riflettere che, sotto mo-

desta apparenza, si cela in questa disposizione una importante questione di movimento del credito, d'impiego del capitale; tanto è vero, che pei *Buoni del Tesoro* si sente la necessità di modificare spesso, e lo si vide anche due o tre volte in un anno, la misura dell'interesse cui lo Stato s'impegna.

Il lasciare poi illimitata la misura dell'interesse sui depositi postali, il lasciarla in balia del Governo, può essere fonte di parecchi inconvenienti. Se l'amministrazione, supponiamo, bisognosa di rifornire le casse dello Stato di danaro, desiderasse di attirare a sè i risparmi (e ciò appunto si ripromette l'onorevole Sella) coll'allettamento di un largo interesse, è chiaro che si muoverebbe una dannosa concorrenza alle *Casse di risparmio* già esistenti in Italia; è chiaro che il Governo distrarrebbe, pei propri bisogni, il risparmio dai depositi fatti agli istituti di credito locali.

Suppongasì che le *Casse di risparmio* corrispondano il 3 od il 3 1/2 od il 4 per cento ai loro depositanti, e che l'onorevole Sella continui a gerire a lungo l'amministrazione della finanza, col suo perpetuo disavanzo in via di pareggio, con la sua pletera di circolazione cartacea, con la sua annuale emissione di nuova rendita, sempre più aggravando così le strettezze dell'erario, non troverà egli comodo e agevole, quando queste *Casse di risparmio* postali avessero raccolto qualche decina di milioni, il chiamare a sè, piuttosto che vederli accorrere alla *Cassa di risparmio* di Milano, di Bologna, di Napoli e via discorrendo, questi depositanti, offrendo loro l'uno o il due per cento di più delle *Casse di risparmio* anzidette? Per me credo ch'egli sarebbe capace di promettere loro, come Gladstone, persino l'estinzione del debito pubblico.

Per queste considerazioni io credo che sia opportuno il prefiggere un limite alla misura dell'interesse, onde non danneggiare, pei bisogni della finanza, il reale movimento del credito del paese. Pregherei quindi la Commissione e la Camera di volere stabilire questo *maximum* degli interessi che lo Stato sarà a corrispondere ai depositanti.

Le presenti e incalzanti necessità della finanza possono indurre il ministro a largheggiare, con danno dello Stato, sulla misura dell'interesse, onde attirare a sè il danaro di cui abbisogna. Ma questo stesso fatto toglierebbe la sicurezza ai risparmi, perchè sarebbe logico il supporre che il Governo si vedrebbe imbarazzato alle restituzioni.

Amnesso il concetto, che la maggioranza della Camera ha votato, è evidente che, nell'interesse del deposito stesso, è d'uopo premunirsi contro l'allettamento che ad un Governo male gerito può offrire il proprio dissesto finanziario a danno del movimento economico del paese.

Nè mi si venga ad opporre che questa sarebbe una ferita alla libertà dell'interesse, che la misura del-

l'interesse è regolata dall'offerta e dalla ricerca del danaro, e simili argomenti che conosciamo tutti da tempo e tutti rispettiamo altamente; sarebbero affatto fuori di luogo nel caso concreto.

Quando l'ente Governo si mette all'infuori della legge economica, ossia, a meglio dire, fa una legge di cui egli stesso deve fruire, è rotta l'armonia degli interessi che regola liberamente il frutto del traffico del danaro; la limitazione del frutto diventa questione di utilità pubblica; poichè, chi paga quell'interesse evidentemente sono i contribuenti, cioè anche coloro che non depositano, ai depositanti.

L'onorevole ministro aveva proposto (e con maggiore logica, secondo me, che non la Commissione) si dovesse fissare un limite di giorni, qualunque, di 7, prima dell'accreditazione dell'interesse sui depositi che affluissero alle *Casse postali*. Io non capisco come (e qui vengo all'emendamento proposto dall'onorevole Macchi), non capisco come la Commissione creda più opportuno di stabilire che l'interesse decorra dal *lunedì successivo* al giorno del deposito: modalità di cui la proposta dell'onorevole Macchi non è che una variante del paro per me inammissibile.

La Commissione giustifica la sua preferenza pel *lunedì*, con la considerazione della maggiore affluenza, in giornata di domenica, delle popolazioni agricole in dati centri dove esiste un ufficio postale; con l'altra considerazione che l'operaio accumula il risparmio, riscuotendo a fine di settimana la sua paga giornaliera, ed allora si trova forse più inclinato, al sabato, a portarla alla *Cassa postale di risparmio*, piuttosto che alla prenditoria del lotto, od alla taverna.

È un concetto economico-morale lodevole; ed è appunto quello che io credo abbia spinto la esigua maggioranza della Camera a votare ieri l'altro questa legge. Ma però prego il mio onorevole amico Macchi di voler riflettere che, non solo in qualche borgata di campagna, e nei soli giorni di domenica, ma benanche nelle città, e non tra i soli operai pagati a giornata, può nascere l'idea e fruttificare la tendenza del risparmio. Se al 1°, all'11 ed al 21 di ogni mese comincerà a decorrere l'interesse, è fuor di dubbio che in tutta la superficie del regno i depositi non si effettueranno che al 30 od al 31, al 10 ed al 20 d'ogni mese. E se, come vuole la Commissione, l'interesse non decorrerà che dal *lunedì successivo* al deposito, è fuor di dubbio che tutti i depositi nel regno non si faranno che al *sabato* od alla *domenica*, poichè sarà soltanto dal giorno dopo che si potranno godere gli interessi, cioè a partire dal *lunedì*.

Ma non si scorge che sarà assai malagevole all'amministrazione lo spedire tutto questo servizio in un solo giorno della settimana, e che questo vasto congegno di libretti, di aperture di conti correnti, ecc., correrà rischio di divenire una sfinge di più della nostra burocrazia?

Quindi io non trovo opportuno nè il concetto del *lunedì* per la decorrenza dell'interesse, nè quello delle tre date fisse d'ogni mese. Credo sia ammissibile, invece, il concetto dell'onorevole ministro, di stabilire, cioè, che abbia a decorrere qualche giorno dopo la data dell'avvenuto versamento.

Sette giorni sono troppo lunghi, mi pare; soprattutto per il piccolo risparmio dell'operaio, il quale non si decide che con grande fatica a rinunciare a qualche piccolo agio, o minor disagio, della vita, soprattutto pei propri cari, onde utilizzare il risparmio.

Dopo una settimana di lavoro, regalare una settimana d'interessi sull'importo del risparmio ammucchiato a stento, può parergli, ed è, grave; è infine, la cinquantesima parte del frutto guadagnato con le proprie fatiche, che regalerebbe allo Stato. Non vedrei perchè non si potrebbe restringere questo margine di sette giorni a tre, ovvero, al più, quattro giorni.

Concludendo propongo che l'articolo 3 venga modificato in questo senso: che la decorrenza dell'interesse rimanga stabilita dal terzo giorno dopo quello dell'avvenuto deposito, anzichè dopo *sette*, come proponeva l'onorevole Sella; e che questo interesse debba, in ogni caso, non eccedere un *maximum* che lo Stato potesse accordare.

Questo *maximum* io mi permetterei anche di accennarlo, nella misura del 3 per cento. La misura del 3 per cento, anzichè altra misura, mi pare conveniente per questo, che le *Casse di risparmio* difficilmente possono ora, e difficilmente potranno, io credo, in seguito, dovendo impiegare essenzialmente il loro danaro in mutui sopra beni-fondi (e voi tutti sapete in quali acque si trovi la proprietà in Italia), difficilmente, dico, potranno corrispondere ai depositanti un interesse maggiore del 3 al 3 e mezzo per cento.

Crederei quindi che l'amministrazione dello Stato non dovesse pagare un interesse superiore al 3 per cento sui depositi alle Casse postali. In questo modo si diminuisce d'alquanto la concorrenza, secondo me, assai dannosa, di questa acefala istituzione delle *Casse di risparmio postali* verso le benemerite istituzioni di credito che da parecchi anni vanno diffondendo in Italia l'abitudine del risparmio, voglio dire delle *Casse di risparmio* già esistenti ed accreditate nella più gran parte del regno.

Noi abbiamo fatto, come sovente pur troppo accade in Italia, dell'*inglesismo* a rovescio; e mentre le *Casse postali* in Inghilterra furono istituite appunto in un momento di crisi delle *Casse di risparmio*, che andavano in isfacelo, come ho già raccontato, noi ora invece istituiamo le *Casse postali* per fare concorrenza alle *Casse di risparmio* che vanno fiorendo nel regno...

PLUTINO AGOSTINO. Niente affatto.

SEISMIT-DODA. Precisamente...

Pregherei quindi la Camera di voler modificare le

eventuali, le prevedibili conseguenze dell'accettazione di questa legge quale ci venne proposta.

Ho l'onore di proporre alla Camera il seguente emendamento:

« Sulle somme versate a titolo di risparmio la Cassa corrisponderà un interesse che verrà fissato a mente del primo alinea dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1863, numero 1270, pei depositi volontari. »

Dico il *primo alinea* perchè è soltanto al primo alinea che si riferisce la modalità dell'assegnazione della misura dell'interesse, e lascio alla Commissione e al ministro il decidere se non convenga meglio il fissarlo di semestre in semestre, come si usa pei Buoni del Tesoro, anzichè d'anno in anno.

La seconda parte del mio emendamento è la seguente:

« L'interesse comincerà a decorrere dal terzo giorno dopo quello in cui fu eseguito il versamento, ed in ve- run caso non potrà eccedere la misura del 3 per cento. »

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. È un emendamento sostitutivo all'articolo, non è vero?

SEISMIT DODA. Appunto; è una sostituzione che muta le condizioni portate dall'articolo in discussione.

SICCARDI, *relatore*. Io non risponderò all'onorevole Seismit-Doda per quanto riguarda alla discussione generale; mi duole che egli non si sia trovato presente in quei giorni alla Camera, onde poter fare più opportunamente che non ora, quegli appunti generali ai quali mi sarei fatto allora un dovere di rispondere.

Io riconosco coll'onorevole Seismit-Doda, che la relazione della Commissione è una povera cosa e che ha dimenticato forse molte osservazioni che avrebbero giovato ad illuminare la Camera, perchè potesse meglio apprezzare i benefizi che con questa legge intendiamo possano derivarne al paese.

La relazione avrebbe forse dovuto accennare a tutti quei principii che l'onorevole Seismit-Doda ha indicati e soprattutto le ragioni che avevano dato luogo in Inghilterra all'istituzione delle Casse postali, ma l'onorevole Seismit-Doda, se vorrà prendere ad esame la relazione che precede il progetto di legge presentato dal ministro, troverà in essa molti dati che mi pare possono rispondere alle sue osservazioni.

Ma, come dico, non entro nella questione generale e vengo addirittura alla proposizione che egli venne a fare all'articolo 3 che stiamo discutendo.

L'onorevole Seismit-Doda osserva che, riferendosi la Commissione come fa a questo riguardo, alla legge che istituisce le Casse dei depositi e prestiti, naturalmente non poteva che riferirsi all'articolo 11.

Ora, quest'articolo stabilisce che nel mese di dicembre d'ogni anno il ministro delle finanze, sopra proposta, ecc., e sentito il parere, ecc., stabilirà l'interesse che deve essere fissato pei depositi.

Mi pare che la cosa sia molto naturale, e l'onorevole Seismit-Doda, da quel profondo economista che è, m'insegna che il saggio dell'interesse altro non è se non se il valore di quello che si chiama capitale, che sarebbe come il valore di qualunque altra merce la quale naturalmente subisce dei mutamenti di aumento e di ribasso, secondo la legge, che egli ben conosce, della domanda e dell'offerta.

Ora domando io: come possiamo in una legge stabilire in modo tassativo un interesse, che è quanto a dire, la misura di un valore che può essere mobile? A me pare pertanto che sia stata logica la Commissione nel riferirsi alla legge del 1863 la quale lascia che questa ragione degli interessi, mediante certe garanzie, possa venire stabilita nel tempo in cui quest'interesse appunto possa subire delle mutazioni. Per conseguenza ritengo che non si possa in verun modo stabilire nella legge un interesse, e non vi si possa neanche stabilire un *maximum* d'interesse, il quale non possa essere sorpassato.

L'onorevole Seismit-Doda osserva che la Commissione si trova in contraddizione con se stessa perchè l'articolo 11 della legge del 1863 dice che gli interessi sulle somme depositate a frutto non cominceranno a decorrere che dal trentunesimo giorno. Ma parmi che basti leggere l'articolo 3 il quale fa un'eccezione nel caso di cui si tratta e stabilisce, in quello del Ministero, il settimo giorno, in quello della Commissione il lunedì successivo, per ritenere che l'eccezione è proprio compresa nell'articolo che si sta discutendo.

L'onorevole Seismit-Doda ha poi detto: ma guardate che l'articolo 12 della legge del 1863 stabilisce che pel deposito dei valori sarà dovuto alla Cassa l'uno per mille del valore nominale.

Ma qui non si tratta mica di deposito di nessun valore, il quale abbia bisogno di stabilire un saggio sul valore nominale di questo stesso valore; qui non si tratta che di depositi di somme. Ora, io domando, come mai può essere applicabile l'articolo 12 della legge del 1863 che stabilisce una tassa annua dell'uno per mille. Quindi non mi pare proprio che sia qui il caso di accennare all'articolo a cui l'onorevole Seismit-Doda ha citato.

Vengo all'epoca della decorrenza degli interessi. Come ha detto l'onorevole Seismit-Doda la Commissione aveva riformato l'articolo proposto dal Ministero, il quale fissava, con molta ragionevolezza, il settimo giorno, cambiandolo in quello del lunedì successivo, appunto perchè, secondo la Commissione, mirando questa legge al beneficio delle classi lavoratrici, e soprattutto dovendo essere diffusa nei comuni rurali, che per il momento difettano, molto più che non le città, di questa benefica istituzione del risparmio, alla Commissione stessa pareva che stabilendo che l'interesse sarebbe decorso dal lunedì successivo all'epoca del versamento, ne sarebbe derivato un maggiore eccitamento

nelle classi lavoratrici a spogliarsi del salario della settimana alla fine del sabato, cioè al momento in cui lo ricevono, od alla domenica, ed a non impiegarlo nelle gozzoviglie che pur troppo in quei giorni succedono, appunto per questo motivo che l'interesse comincierebbe a decorrere dal giorno successivo.

Ma, poichè l'onorevole Macchi ha fatto una proposta che mira a facilitare l'andamento dell'amministrazione di queste Casse, facilitazione che è nell'interesse di tutti che avvenga, onde diminuire le spese che potrebbero derivare; e dopo che la Commissione ed il Ministero avevano accettata la proposta dell'onorevole Macchi, mi par proprio che l'onorevole Seismit-Doda abbia sfondata una porta aperta quando si fa a combattere con tanta energia la proposta che aveva fatta la Commissione.

La Commissione pertanto accetta con molto piacere l'emendamento dell'onorevole Macchi, il quale vuol stabilire che l'interesse venga a decorrere per decadi; e ciò fa appunto per le ragioni che l'onorevole Macchi ha esposte, e che mi pare debbano persuadere la Camera a volerlo adottare, poichè esso tende a rendere più spiccia l'amministrazione di queste Casse postali, ed a richiedere minori spese dal Governo per questa stessa amministrazione; in una parola, a rendere più facile l'applicazione della legge.

Dopo questo è inutile che io dica che la Commissione non può accettare la proposta che ha fatta l'onorevole Seismit-Doda.

SELLA, *ministro per le finanze*. Io mi permetto due osservazioni sull'emendamento dell'onorevole Seismit-Doda.

Egli combatte l'articolo, come lo propone la Commissione, colle modificazioni dell'onorevole Macchi, che io pienamente accetto, e lo combatte, perchè non abbastanza favorevole ai depositanti. Egli vuole che il tempo che dovrà passare, prima di far decorrere gli interessi sulle somme depositate, non sia maggiore di tre giorni.

Io prego l'onorevole Seismit-Doda e prego la Camera di considerare, che la clientela, come già fu lungamente spiegato da tutti quelli che presero parte a questa discussione, la clientela che noi abbiamo in mira con questa legge, è quella della povera gente, degli operai, degli agricoltori, dei giornalieri, insomma di quelli che non possono depositare che piccole somme.

Ora, voglia l'onorevole Seismit-Doda vedere a che si riduce la questione che egli ha sollevata. Se n'è discorso di codesto argomento coi membri della Commissione, e si è fatto il conto che una settimana d'interesse, non con quel tre per cento, di cui parla l'onorevole Seismit-Doda, ma col 5 per cento per comodità del calcolo, per un deposito di lire 10, per esempio, che è già una somma ben importante per la clientela a cui noi miriamo, una settimana d'interesse per 10 lire è di un centesimo di lira.

Ora, si può sul serio chiamare questo un incentivo che abbia un significato ?

Vede dunque che questa differenza nella decorrenza degli interessi, dai tre giorni, come egli vuole, al termine che l'onorevole Macchi molto opportunamente ha proposto, al principio cioè delle decadi di ogni mese, è cosa che, per la clientela che noi abbiamo in vista, e per le somme che debbono depositare quei che si serviranno delle Casse postali, è così insignificante che non può entrare in conto.

Del resto l'hanno già osservato gli onorevoli Guerzoni, Guala e tutti quelli che hanno fatto studi sulla materia, che la questione dell'interesse è affatto secondaria in presenza di quella della sicurezza del denaro. Quindi se v'ha una seria semplificazione di amministrazione nel sistema proposto dall'onorevole Macchi, io credo che ci troveremo tutti d'accordo per adottarlo. E che questa semplificazione ci sia è chiaro, perchè altrimenti vi saranno tanti conteggi che richiedono tempo, e che, avuto riguardo alla piccolezza della somma, non ne valgono la pena.

Il sistema che propone l'onorevole Macchi riduce la cosa ad una tabella molto semplice con 36 coefficienti, relativi a tre decadi per mese, con cui si faranno più semplicemente i calcoli.

Si può opporre che dall'aver 36 coefficienti ad averne 365 è sempre lo stesso.

È vero ; ma chiunque ha avuto la direzione d'un ufficio, e l'onorevole Seismit-Doda potrebbe insegnarlo a me, qual differenza vi sia tra il fare una operazione e il farne un'altra, allorchè l'una di esse è dieci volte più semplice dell'altra.

Il sistema poi dell'onorevole Macchi è anche più utile, perchè, per la semplificazione che apporta, pone chi fa il deposito in grado di verificare più facilmente se i conti siano stati fatti bene.

Io quindi credo che quando si abbia riguardo al vantaggio per l'amministrazione, che si traduce poi in sostanza in un più pronto servizio del pubblico, e quando si consideri per altra parte che questa semplificazione, pel depositante, si traduce in un'accelerazione del termine da cui parte il conto dell'interesse, questa non è una considerazione di grande importanza ; epperò credo che saremo tutti d'accordo nell'accettare l'emendamento Macchi.

Quanto alla questione poi dell'interesse, lo capisco, l'onorevole Seismit-Doda parte da un sistema di sfiducia. Lasciamo di considerare adesso chi vi sia in questi banchi. Noi discutiamo una legge organica : la applicherà chi sarà qui a suo tempo.

È evidente che si parte da un sistema di sfiducia, cioè che l'amministrazione nel fissare questo interesse possa essere condotta da secondi fini, come quello, per esempio, di fare concorrenza alle Casse di risparmio esistenti.

Ora io sono certo che queste Casse postali non sot-

trarranno un centesimo alle Casse di risparmio che oggi esistono, poichè qui non si tratta d'altro che di semplificare un servizio, e credo che l'onorevole Seismit-Doda è anche lui perfettamente sicuro che non si diminuirà di nulla l'importanza, l'incremento, l'andamento delle Casse le quali esistono.

Infatti, è anche attualmente in facoltà dell'amministrazione il fissare l'interesse per i depositi volontari, e se l'amministrazione volesse far ciò che testè diceva l'onorevole Seismit-Doda, avrebbe messo il 10 per cento di interesse sopra i depositi volontari, ed allora avrebbe fatto davvero concorrenza alle Casse di risparmio, ma perchè non lo fa ?

Perchè il ministro delle finanze, il quale non può sopra simile questione deliberare se non dietro proposta della Commissione la quale sovrintende alla Cassa dei depositi e prestiti, si tiene in proporzioni ragionevoli.

Del resto, siccome la misura dell'interesse è soggetta a continue variazioni, così il determinarla in legge organica, come indicò egregiamente l'onorevole relatore, sarebbe fuori di proposito.

Nè si può temere che della facoltà di fissare l'interesse dei depositi possa un ministro abusare ; e, qualora pure ciò avvenisse, od egli errasse ne' suoi apprezzamenti, la Camera, come l'onorevole Seismit-Doda sa benissimo, ha sempre mezzo di richiamarlo sulla retta via.

Ma, alla fine dei conti, l'amministrazione che siede su questo banco, che cosa è ? Perchè ci sta ?

Vi sta perchè ha la fiducia della maggioranza ; se non l'avesse, non vi potrebbe rimanere.

BILLIA A. Dell'altra parte.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma, onorevole Billia, il fatto sta che c'è una maggioranza ; domani mattina può cambiare.

Una voce a sinistra. Non si sa.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non si sa ? Il fatto sta che vi è la maggioranza. Domani le parti si possono invertire ; può essere che la fiducia sia di qua (*Accennando a sinistra*), e manchi di là...

Una voce al centro sinistro. O nè qua, nè là.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma, infine, o signori, le leggi si devono fare, presupponendo un'amministrazione ragionevole. Ed appunto è stato inventato il sistema parlamentare per tenere in regola i Ministeri.

Se i Ministeri non funzionano bene, i Parlamenti sanno molto bene quello che debbono fare per ringraziarli dei loro servizi.

Io quindi credo che non si possa ammettere l'emendamento dell'onorevole Seismit-Doda ; e prego la Camera di accogliere l'articolo della Commissione, che accetto, colla modificazione che vi ha recata l'onorevole Macchi, di cui lo ringrazio nell'interesse dell'amministrazione e, dico ancora, nell'interesse dei depositanti, i quali preferiranno certo un poco di chiarezza

nei loro conti, anzichè qualche frazione di millesimo di lira, che nel conteggio poi si tradurrà in niente.

PRESIDENTE. Due sono dunque gli emendamenti proposti all'articolo 3.

Il primo è quello dell'onorevole Seismit-Doda, l'altro è quello dell'onorevole Macchi, accettato dal Ministero e dalla Commissione.

Rileggo la proposta dell'onorevole Seismit-Doda. La prima parte è quasi identica alla proposta della Commissione, la variazione principale è sulla seconda parte dell'articolo.

« Sulle somme versate a titolo di risparmio, la Cassa corrisponderà un interesse che verrà fissato a mente del primo alinea dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1863, numero 1270, sui depositi volontari.

« L'interesse comincerà a decorrere dal terzo giorno dopo quello in cui fu eseguito il versamento, ed in nessun caso potrà eccedere la misura del tre per cento. »

Domando se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Macchi, il quale consiste in che, dopo le parole, « 17 maggio 1863, » si dica: « il quale incomincerà a decorrere dai giorni 1, 11 e 21 successivi alla data in cui ebbe luogo il versamento. »

Quest'emendamento è stato accettato dalla Commissione e dal Ministero. Epperò l'articolo dovrebbe suonare nel modo seguente:

« Sulle somme versate a titolo di risparmio la Cassa corrisponderà un interesse eguale a quello fissato nei depositi volontari eseguiti in virtù della legge 17 maggio 1863 (e qui viene l'emendamento Macchi) il quale comincerà a decorrere dai giorni 1, 11 e 21 successivi alla data in cui ebbe luogo il versamento. »

Pongo ai voti questo emendamento.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

« Art. 4. La restituzione di tutte o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si eseguirà mediante esibizione del libretto entro dieci giorni da quello in cui ne sia fatta domanda. Essa potrà in dati casi e per determinate somme, secondochè verrà stabilito nell'apposito regolamento, aver luogo nel giorno successivo a quello della domanda.

« I documenti e gli atti che potrebbero occorrere pel rimborso di dette somme saranno esenti dal diritto di bollo e da ogni altro diritto di finanza. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camerini.

CAMERINI. Le conclusioni cui ci ha condotti la discussione di questa proposta di legge mi suggeriscono un emendamento all'articolo 4. A quanto sembra, la Camera è venuta, dopo il discorso dell'onorevole mini-

stro per le finanze, nella persuasione che fosse cosa buona fare un esperimento. È vero che l'onorevole ministro per le finanze si fonda sopra dati statistici inglesi, sopra argomenti inglesi, ma dobbiamo ricordarci che per solito, dopo avere adottato una proposta per considerazioni che stanno bene in Inghilterra, ci risveglieremo in Italia in mezzo a modeste condizioni finanziarie. Mi valgo della parola esperimento perchè la medesima, che prima era del mondo fisico, s'introduce oggi nel mondo politico, ed è stata adoperata dall'onorevole ministro per le finanze, dal mio amico l'onorevole Siccardi, relatore della Commissione, e da tutti quelli che hanno sostenuto questa proposta di legge. Ora è regola almeno che gli esperimenti si facciano nelle condizioni meno sfavorevoli che sia possibile. Almeno questo. Ebbene, una condizione molto sfavorevole è quella che stabilisce l'articolo 4, il quale prescrive che anche per le piccole somme la restituzione abbia a farsi entro dieci giorni da quello in cui fu fatta la domanda. Credo che, trattandosi d'un istituto di deposito, le regole generali del deposito dovrebbero sempre essere mantenute. Capisco peraltro che le condizioni dell'amministrazione possono per le somme di una certa importanza suggerire un certo termine per la restituzione dei depositi; capisco che il possessore d'un libretto da mille, da due mila lire, possa servirsene per fare un'operazione di credito pei suoi bisogni, ma, se la Cassa di risparmio è il salvadanaio del povero, io non capisco che colui che è stretto da urgentissimi bisogni per ripetere cinque o dieci lire, che sono troppo poco per impegnarle o ottenere credito, abbia bisogno di aspettare niente meno che dieci giorni.

E se una volta viene uno zelante esattore od agente delle finanze (come quelli che vagheggia l'onorevole Sella) con una tassa suppletiva, con un ruolo suppletivo, con qualche cosa di simile, colui che ha pagato ieri e che ha creduto di aver finito la sua operazione, come riparare il brusco assalto, se non potrà ripetere dalla Cassa di risparmio cinque o dieci lire? Si fa obbiezione a questo sistema della restituzione immediata delle piccole somme per un doppio pericolo e dell'affollamento di coloro che vengano ad esigere i loro crediti, e che si possa nuocere all'amministrazione dei vaglia postali, mediante libretti che si creerebbero appositamente e si spedirebbero ad esigere per tener luogo di vaglia postali.

Mi sembra che la obbiezione non regga, poichè dagli stessi argomenti adoperati per proteggere questa legge e per difendere questa Cassa dei depositi e prestiti, che abbiamo cominciata a screditare coll'approvazione dell'ordine del giorno Cancellieri, si è detto che possa bene funzionare come Cassa di risparmio, dichiarando che sia impossibile il pericolo che si verifichi questa affluenza di tanta gente che vada a riscuotere, da mettere seriamente in rischio, sia la sicurezza pubblica

come si disse, sia la finanza dello Stato, perchè queste Casse di risparmio postali sono sparse nei piccoli centri dove non saranno che piccoli rimborsi. Ci siamo fidati tanto della solidità di questa Cassa dei depositi e prestiti che quasi l'abbiamo creduta ugualmente solida che il *General Post Office*, ed ora dobbiamo dire che non sia una Cassa da restituire anche le più piccole somme senza farne anteriormente domanda?

Veniamo ora al pericolo che si allega che potessero servire i libretti di versamento alle Casse postali quasi come vaglia postali e diminuirne l'introito. Io credo che siavi un correttivo assai ragionevole; poichè, quando si dicesse, come ho detto nell'emendamento da me presentato, che debba farsi la restituzione a vista di tutta o di parte di una somma inferiore alle lire 50, purchè il deposito dati da oltre 10 giorni, sia ciò sufficiente per togliere ogni pericolo che si valga di questo mezzo come di un vaglia postale. Per servirsene come vaglia postale, dovrebbe venire a crearsi espressamente un nuovo libretto e trasmetterlo per l'esazione all'altro ufficio postale, quasi che il sussidio o il rischio di dispersione non fosse maggiore del risparmio del diritto di un piccolo vaglia postale.

Ma, poichè si è stati abbastanza larghi nell'interesse della Cassa dei depositi e prestiti e si è molto sofisticati nell'interesse del depositante, mi si è fatto sentire che ciò non basta, poichè ci sono i libretti già esistenti da oltre 16 giorni, i quali in tutto o in parte potrebbero essere adibiti in luogo di vaglia postali. Ora, io domando se si può supporre che, per i libretti di cinque o dieci lire, il povero depositante rischi il suo libretto per la posta o lo affidi ad altri. Qui non si tratterebbe che facesse facilmente il vaglia chi è possessore e che ha già mostrata l'attitudine o il desiderio di risparmiare qualche cosa; qui si tratterebbe che debba farsi quasi una operazione di commercio, prestare questo libretto ad un altro perchè vada ad esigere in un altro sito o spedire il libretto per la posta, imbarazzarsi in corrispondenze ed in mille formalità: questa non è cosa da piccoli depositanti. Si è tanto larghi, ripeto, per questa Cassa di risparmio, che si appoggia ad un ente pel quale si è sentito il bisogno che sia riformato, e si sottilizza tanto per tirare indietro dal contribuente il vantaggio di poter esigere le piccole somme ad ogni sua richiesta.

Anche sull'articolo 3 poco fa si è intaccato di nuovo l'interesse del depositante. Di centesimi, di millesimi di lira ha detto il ministro delle finanze, è la conseguenza di pagar per decadi, quasi che per i piccoli depositi si corrispondesse il 10 o il 20 per cento; si comprende, in proporzione, saranno di centesimi le differenze, poichè è l'interesse basso di piccole somme, pure anche l'onorevole Macchi ha voluto questa volta, contro la sua abitudine, adoperare un piccolo *ferro all'inglese*, un ragionamento inglese pel passaggio del suo emendamento. Sia pure; il mio non avrà la stessa fortuna,

ma credo che questo timore che si attacchi l'amministrazione dei vaglia postali, quasi che potessero farsi tutte queste pratiche, prestarsi i libretti, trovar facile che la gente di campagna potesse pensare a tutte queste pratiche, io non lo credo, e ritengo che si potrebbe accettare il mio emendamento pel meglio della legge. Si guardi però che ho determinato la somma, come ho già detto, di lire 50, ma non tengo alla cifra di questa somma che ho creduta nel mio criterio sufficiente, e, se la Commissione credesse poter estenderla o dover diminuirla, non sarebbe per me ragione di obiezione.

A me poi, signori, non suffraga, anzi fa peggiore impressione ciò che è detto all'articolo 4, che potrà la restituzione, in dati casi e per certe determinate somme, ecc., aver luogo nel giorno successivo; perchè io credo che si confonde molto facilmente, in questo caso, un'istituzione di credito con un'istituzione di deposito, che in sostanza si traduce in un'istituzione di debito.

Che l'istituzione di credito modifichi, varii, limiti la posizione rimpetto a coloro che le domandano il credito, o anche la sopprima in circostanze critiche, questo lo si comprende, ma che rimpetto al depositante si varii e si modifichi le condizioni della posizione, questo è respinto da ogni sana regola di buona economia e dalla natura del deposito.

Ma vi è di più. Si dice che il regolamento potrà e non dovrà stabilire la restituzione anche a termine più breve.

Faremo dunque un listino di Borsa ogniqualvolta cangieranno le condizioni della Cassa; ma se io oggi saprò che l'amministrazione ha stabilito che si possa restituire tra due giorni, io deposito volontario il mio danaro; ma se più tardi vo a riscuotere e mi si dice: no, dovevi sapere che l'amministrazione ha frattanto cambiato le condizioni, e non vi si restituirà che tra dieci o quindici giorni, lascio figurarvi come io sarei allettato a fare nuovi depositi, e quanto meno lo sarà colui che si sarà mosso dal suo villaggio per recarsi al capoluogo o alla sede della Cassa postale per riscuotere e provvedere ad urgenti bisogni, e che se ne deve tornare a mani vuote, e sottostare forse ad una coazione o ad un sequestro.

Ma se infine vi fosse pure qualche lontano pericolo di difficoltà o inconvenienti, direi: passi, siamo nella linea di esperimento, facciamolo pure; ma non credo che per questo certo affluiranno tutti i rimborsi o le frodi che si aspettano.

Che se poi da una parte, nell'interesse dell'erario, deve guardarsi ogni e qualunque difficoltà all'ingrosso, e per l'interesse che sia veramente incoraggiata questa istituzione deve riguardarsi qualunque difficoltà con una lente d'ingrandimento per trenta milioni di volte dal naturale, non so che dire, e sarà sventura. Invece credo ad ogni modo che questo mio emendamento possa essere accettato.

Signori, queste cose vi ho esposte per soddisfare ad un sentimento coscienzioso. Superando queste difficoltà, io credo che la legge avrebbe assai più probabilità di successo. Perciò desidero più che spero di vedere ammesso il mio emendamento, sebbene non sia confortato da molta autorità, e lo propongo nel modo seguente all'articolo 4:

« Le somme depositate saranno restituite in tutto od in parte, a vista del libretto, fino alla concorrenza di lire 50, purchè il deposito dati almeno da dieci giorni.

« Le somme che non siano in questo caso, o superiori a questa cifra, saranno restituite tra dieci giorni dalla domanda.

« I documenti e gli atti, ecc. » come sta nel resto dell'articolo.

Io raccomando quest'emendamento alla Camera; e, solo che voglia portarci un istante sopra la sua riflessione, vedrà che le difficoltà che potrebbero sorgere sono così minime che non dovrebbero essere messe in serio calcolo, tanto più, ripeto, che siamo in una linea di legge *sperimentale*.

SICCARDI, *relatore*. La Commissione è dolente di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Camerini; essa sarebbe lieta che quest'emendamento potesse avere eguale fortuna di quello presentato dall'onorevole Macchi; ma le ragioni che hanno indotto la Commissione a stabilire che la restituzione non si possa fare se non entro il termine di 10 giorni, mi pare siano tali che possano persuadere anche l'onorevole Camerini.

Quando si dice in un articolo che la restituzione potrà farsi entro dieci giorni, non vuol già dire che questa restituzione non avrà luogo che dopo i dieci giorni: è naturale che il limite di questi dieci giorni è il massimo che si possa concedere per la restituzione di questi depositi.

Ora, l'onorevole Camerini potrà ben comprendere, animato come egli è, come lo è pure la Commissione, dal desiderio che questa legge possa portare il maggiore interesse possibile ai depositanti, che sarà cura senza dubbio dell'amministrazione postale il far sì che, il più presto che si possa, si proceda alla restituzione di queste somme.

Ma vi sono delle ragioni le quali devono imporre di stabilire un termine entro il quale questo versamento debba farsi, e queste, naturalmente, sono ragioni d'amministrazione, ragioni di sicurezza per la amministrazione stessa, di sapere cioè d'avere i fondi necessari per fare questi pagamenti. Insomma, sono ragioni che devono essere tenute in conto.

L'onorevole Camerini sa che, pur troppo in Italia vi sono ancora dei paesi così distanti dalle ferrovie, o che non hanno il servizio dei vapori postali, od altri mezzi di trasporto, che non sempre queste corrispondenze degli uffici postali coi centri dell'amministrazione po-

stale stessa e della Cassa dei depositi si possono fare in un termine molto breve. Ora è bene naturale che l'ufficio postale il quale riceve un deposito deve essere posto in grado di soddisfare alla restituzione col domandare, occorrendo, i fondi all'amministrazione centrale.

Altrimenti che cosa succederebbe? Che anche i piccoli uffici postali dovrebbero sempre tenere una somma considerevole nelle loro casse, onde ben vede che ciò sarebbe a scapito della sicurezza dell'istituzione stessa.

Ma vi ha ancora un'altra ragione ed è che, se noi adottassimo il sistema che la restituzione dovesse essere fatta a vista, ne verrebbe un gran danno alle finanze postali, perchè sarebbe facile servirsi di questo mezzo di pagamento ed evitare la spesa dei vaglia postali.

L'onorevole Camerini sa che nel progetto del Ministero è stabilito appunto che queste trasmissioni si facciano senza alcuna spesa. Ora egli è evidente che colui il quale volesse spedire un vaglia a un altro paese, non avrebbe che a fare un deposito alla Cassa postale di risparmio per farla pagare ad una persona determinata in un altro luogo. Laonde mi pare che anche per questa ragione non si possa ammettere la proposta dell'onorevole Camerini.

E poi c'è una considerazione anche generale mi pare che dovrebbe avere qualche peso nel suo animo.

Insomma questo Governo, al quale noi diamo delle attribuzioni, è poi sempre quel gran nemico di tutti nel quale non dobbiamo avere nessuna fiducia? Questo Governo, quando facciamo qualche cosa, troverà modo di fare tutto il contrario di quello che possa giovare alle popolazioni? Ma, onorevole Camerini, mi pare che ella il quale certamente non accoglie sentimenti di sfiducia verso il Governo, dovrà sapere che questo è ugualmente interessato come lui, come me e come tutti quanti, che questa legge possa dare il maggiore utile possibile allo Stato combinato col massimo beneficio pei depositanti.

Per questi ragioni spero che l'onorevole Camerini vorrà ritirare il suo emendamento.

CAMERINI. Io non risponderò che poche parole all'egregio mio amico Siccardi.

Nei centri dove può verificarsi una grande affluenza di depositi potrebbe con molta facilità provvedersi al semplicissimo pagamento dei piccoli depositi che volessero ritirarsi. Se l'onorevole mio amico Siccardi immagina che nei piccolissimi centri lontani dal capoluogo di mandamento si corra il pericolo di grossi depositi, io credo che sia questa una paura non giustificata, perchè ci vorrà un bel pezzo prima che questo succeda e si accrediti tanto simile Cassa. E se io dico ciò, non è perchè io ami di guardare con discredito una Cassa governativa, sono uomo anch'io che non desidero di meglio che di vedere accreditata la Cassa dei

depositi e prestiti non solo, ma qualunque ufficio governativo ed il governo dello Stato. Sono soprattutto gli oppositori alla legge, i quali hanno detto: non abbiamo gran fede in questa Cassa dei depositi e prestiti; sono i sostenitori che hanno messo in dubbio questo credito, che hanno ridotto la cosa ad uno sperimento, che hanno accettato un ordine del giorno per la necessaria riforma di essa, salvo intanto a farla funzionare. Se si sia fatto bene o male a fare tali appunti io non lo so; ma il fatto è che si è tal cosa a sazietà ripetuta in questa discussione.

La conclusione ultima a cui si è potuto venire da tutte le parti è stata questa: alla fine dei conti noi facciamo un esperimento che non costerà niente; se riesce, avremo fatto un grande affare con non molta spesa; se non riesce, avremo speso nulla. Se avremo speso o nulla, o poco, o molto, lo vedremo alla questione dei bilanci, quando Dio ci farà la grazia che vengano in discussione una volta. Ma se facciamo un esperimento, se si è votato, e votato ad unanimità, un ordine del giorno col quale si dichiara che bisogna riformare questa Cassa dei depositi e prestiti, ma sono dunque io che abbia detto che questa Cassa non gode la necessaria fiducia? Io invece vi dico: togliete almeno le condizioni sfavorevoli dell'esperimento; fate almeno che non ci siano condizioni così gravi come quelle che voi ponete, onde l'esperimento, se non può camminare con tutti e due i piedi, cammini con un piede solo e con una grucciona. Tentate almeno che acquistate la fiducia che manca.

Questo è quello che io dico, e quindi dimostro più di voi interesse a che questo esperimento riesca felicemente ed abbia lunga e prospera vita, del che mi permetterete di dubitare.

La ragione poi adottata dall'onorevole amico mio Siccardi intorno ai vaglia postali è stata già discussa e combattuta da me come meglio potevo. Pure in aggiunta, io domando all'onorevole Siccardi, per le grosse somme di 1000 o 2000 lire il pericolo da voi accennato non esiste dunque? Per esigere senza pagare diritto un vaglia di tal somma, che è tale da lasciare margine per godere di questo risparmio, si può bene prendersene il fastidio ed aspettare dieci giorni, poichè relativamente è un grosso affare, ma per piccole somme no.

Dunque l'onorevole Siccardi il quale non ha paura che si faccia questa frode all'amministrazione delle poste coi grossi libretti di 1000 o più lire che fosse, creati oggi e per questa circostanza, come vuole aver paura che da un piccolissimo comune si faccia una frode di cinque o di dieci lire, rischiando il libretto e mantenendo una corrispondenza? Io ho già detto: riducete nel mio emendamento la somma a 20 lire, riducetela a 15, ma lasciate libero il piccolo depositante di cercare il suo deposito sollecitamente.

Si dubita che si possa fare in prevenzione questa

frode, vale a dire cercando un libretto almeno dieci o venti giorni prima per poterli ritirare allora o farne commercio di vaglia postali? Comprendo l'obbiezione. Può esistere un libretto del quale si stralcia una porzione e si adopera come si fa un piccolo vaglia postale.

Ma vedete bene, onorevoli colleghi, che non c'è tornaconto nemmeno in questo caso, poichè o colui che manda il libretto per l'esazione in altro sito è lo stesso che ha interesse a fare il vaglia postale, ed è facile comprendere che deve per venti centesimi arrischiare il libretto e deve avere un corrispondente in siti più lontani, dove potrebbe accadere di fare questa esazione, od invece deve prestarla ad altri, ed allora può supporre tanta e facile fiducia in quest'altro a cui presta il suo libretto. Ma voi non avete paura di arrischiare con questo sistema il diritto di vaglia postali per le mille, le duemila lire per un deposito che si fa oggi e che possono aspettare facilmente i 10 giorni, possono aspettare 20 giorni di scadenza, e lo temete o supponete per somme minori o minime che non presentano difficoltà e spese. Onorevoli signori, credete pure che il vostro sistema demolisce sempre più il fondamento di questa legge, che l'ha pure così debole sotto i piedi.

Io credo di aver adempiuto ad un dovere. Se la Camera fosse così contraria al mio emendamento che neppure lo appoggiasse, sederò ugualmente tranquillo e rassegnato alla sorte che avrà questa legge, che in fin dei conti non produrrà danno nessuno, poichè non nasce gran fatto vitale e ne parleremo dopo l'esperimento dell'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io prego l'onorevole Camerini di considerare che altro è pigliare degl'impegni per legge, altro è cercare di raggiungere un determinato intento. Io sono pienamente d'accordo con lui riguardo al proposito che si deve avere; ma, quanto all'impegno del rimborso a vista, bisogna pensarci un momento, e vedere se è un impegno che si possa soddisfare sempre, in qualunque caso.

Quali sono le somme che possono essere presso l'ufficio postale? Se non c'è la somma sufficiente, non ammettete che l'ufficio postale possa scrivere per averla? Comprendo che l'onorevole Camerini ha perfettamente ragione quando dice che, se questa istituzione non si mette in misura di poter soddisfare rapidamente, se non a vista, i libretti, specialmente per piccole somme, certamente non avrà grandi clientele; ma altro è, onorevole Camerini, ed egli lo insegna a me perchè è più perito nelle cose legali, altro è la convenienza di fare una cosa e l'impegno di farla ogniqualvolta è possibile, altro è un obbligo per legge.

L'onorevole Camerini si preoccupa della soverchia leutezza che potrà verificarsi in questi pagamenti, perchè crede che tutti questi libretti debbano essere mandati alla Cassa dei depositi e prestiti...

CAMERINI. No, no!

MINISTRO PER LE FINANZE. Dico questo, perchè ho veduto che egli ha accennato alla lentezza delle operazioni della Cassa dei depositi e prestiti, come argomento il quale gli faceva credere che questo termine di dieci giorni, qui fissato come termine massimo, non fosse per avventura sufficiente.

In questo caso io debbo osservargli che i libretti rimangono presso l'amministrazione postale, e che essa non mancherà alla Cassa dei depositi e prestiti altro che un conto complessivo nei periodi che saranno determinati.

Io credo dunque che l'onorevole Camerini potrebbe contentarsi di lasciare l'articolo come sta. Se poi le sue parole debbono suonare raccomandazione all'amministrazione, affinchè, specialmente per le piccole somme, faccia il possibile per effettuare rapidamente i rimborsi, in questo caso io accetto volentieri la sua raccomandazione e lo assicuro che si farà tutto il fattibile perchè i suoi desiderii siano esauditi.

Io quindi, mentre sotto un certo punto di vista, lo ringrazio di quello che disse e lo assicuro che questo servirà di stimolo alla compilazione del regolamento, lo pregherei però di non spingere il rigore delle sue conclusioni fino a far votare un emendamento di questo genere, che nè la Commissione, nè noi possiamo accettare, perchè, mentre abbiamo con lui comunanza di scopo, non ci sentiamo di pigliare una responsabilità del rimborso immediato imposto per legge, e per conseguenza in tutti i casi.

Io quindi pregherei, se le mie parole potessero avere effetto, l'onorevole Camerini a non insistere nel suo emendamento.

CAMERINI. Io non intendo d'insistere, dietro le spiegazioni del signor ministro; solo mi preme di rettificare un fatto. Io non ho mai inteso la cosa nel senso che il libretto dovesse trasmettersi alla Cassa dei depositi e prestiti; ho detto soltanto che pel pericolo che vi fosse di servirsi del vaglia postale, avrebbe dovuto supporre che un libretto fosse trasmesso ad un altro ufficio postale per la esazione. E in questo senso soltanto che io ho parlato della trasmissione del libretto.

Riguardo poi alla condizione che ho proposto di mettere nell'articolo ciò che è facoltativo nel regolamento, vale a dire il termine più breve del pagamento per talune somme determinate, poichè il signor ministro mi dice che ciò non è fatto per una *variabilità continua* di tali disposizioni, ma solo perchè possa essere l'amministrazione interessata ad entrare nelle mie idee, ma per un assoluto vincolo che la leghi in circostanze straordinarie, io amo confidare che egli farà in maniera che questo servizio possa essere veramente impiantato con un'amministrazione che abbia di queste vedute; che il di lui impegno, del quale prendo atto, tenga luogo di legge, ed augurando che la legge tocchi

il suo scopo, e la Cassa postale di risparmio si accrediti, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Camerini avendo ritirato il suo emendamento, porrò ai voti l'articolo 4 come è stato proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 5. Sarà aperto presso la Cassa dei depositi e prestiti un conto corrente a favore di ciascun individuo che verserà somme a titolo di risparmio e sarà al medesimo rilasciato apposito libretto in cui saranno iscritte le somme versate e quelle restituite.

« I libretti non saranno sottoposti alla formalità del bollo. »

L'onorevole Varè propone di staccare l'ultimo comma di questo articolo, e di farne un articolo a parte colla seguente aggiunta. Dopo aver detto: « I libretti non saranno sottoposti alla formalità del bollo, » soggiunge: « entro il limite di due mila lire fissato dall'articolo secondo; i crediti scritti sui libretti saranno esenti da qualunque imposta. »

« Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai libretti delle altre Casse di risparmio, che abbiano i loro statuti regolarmente approvati. »

SICCARDI, *relatore*. Demando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Varè per sviluppare il suo emendamento.

MACCHI. (*Della Giunta*) La Commissione proporrebbe una modificazione alla dicitura dell'articolo.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SICCARDI, *relatore*. La modificazione che la Commissione vorrebbe proporre non cambia l'ultima disposizione dell'articolo, ma cambia invece la forma, ed è forse importante che la Camera la conosca prima di aprire la discussione su di esso.

A vece di dire: « Sarà aperto presso la Cassa dei depositi e prestiti un conto corrente, » a suggerimento di qualche nostro onorevole collega, sostituirebbe la seguente dizione: « Sarà aperto presso l'amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo. »

La ragione che ha indotto la Commissione ad accettare la modificazione proposta da qualcuno dei nostri onorevoli colleghi, è appunto quella di maggiore semplicità di amministrazione che noi tutti desideriamo, perchè la legge possa funzionare presso di noi.

Lasciando che l'amministrazione di queste Casse postali si faccia unicamente dall'amministrazione delle poste, e che la Cassa dei depositi e prestiti non sia ad altro destinata se non che all'impiego dei fondi, pare alla Commissione che questo sistema semplifichi di molto la disposizione della legge, perciò propone alla Camera la sopra accennata modificazione.

PRESIDENTE. Allora il primo comma suonerebbe così: « Sarà aperto presso l'amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo, ecc. »

La parola spetta all'onorevole Varè.

VARÈ. Il progetto vuole esimere i libretti dalla formalità del bollo, cioè dall'imposta.

Io propongo di estendere l'esenzione anche alle altre imposte, ed ho adottato quella formola *da qualunque imposta*, perchè è la formola adottata nell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1851 fatta in Piemonte per le Casse di risparmio private.

È stato allora adottato il principio che, trattandosi di piccole somme (perchè quella legge restringeva il favore ai libretti che non eccedevano le 1200 lire), questo salvadanaio del povero dovesse essere esente da qualunque imposta. Se non facciamo lo stesso per le Casse di risparmio postali, che adesso vogliamo costituire, le poniamo in una condizione inferiore a quella che in Piemonte è fatta alle Casse di risparmio private. La cosa ha importanza, inquantochè la questione già fu fatta; gli agenti delle tasse hanno creduto che, trattandosi d'imposte nuove, come fu quella della ricchezza mobile, fondata colla legge del 1864, non si dovesse ritenere applicabile la legge del 1851, ed i tribunali hanno detto che la legge del 1851 non distingueva nè imposta vecchia nè nuova, nè Casse di risparmio già istituite, nè Casse di risparmio da istituire. Ma questo, ripeto, non può avere luogo che per il Piemonte e per le provincie che formavano allora il reame di Sardegna: quella legge del 1851 non fu applicata alle altre provincie italiane. Nelle altre provincie italiane le Casse di risparmio sono regolate da quel favore, da quel trattamento qualunque che avevano dai Governi precedenti.

Gli agenti delle tasse non solo hanno creduto che dovesse pagarsi l'imposta anche su questi piccoli risparmi, che non sono propriamente detti *capitali*, quantunque siano destinati a formare un poco alla volta un piccolo capitale, ma hanno ancora creduto di applicare quella disposizione del decreto-legge del giugno 1866, secondo cui i corpi morali dovevano essi farsi esattori del Governo ed in forma di trattenuta esigere il pagamento dell'imposta per poi passarla alle mani del Governo.

Mi pare sia opportuno, anzi necessario, prevenire la questione, anzichè risolverla dopo, e decidere *a priori* che questi piccoli risparmi non sono dalla legge considerati come *capitali* nel senso che debbano prima del oro nascere andare soggetti all'imposta.

Mentre domando a favore di queste nuove Casse di risparmio un beneficio che, senza aggravare di un calcolabile onere le finanze dello Stato, favorisce il risparmio, crederei opportuno che si applicasse la legge medesima a tutte le Casse di risparmio italiane, e così fosse tolta un'anomalia contraria al principio dell'unificazione legislativa. Domanderei questo favore solo per le piccole somme, non già per le somme ragguardevoli. Colla legge del 31 dicembre 1851 questo favore fu accordato al Piemonte; ma, questa legge non es-

sendo stata pubblicata nelle altre provincie, non si ritenne accordato il favore alle altre Casse di risparmio italiane.

Mentre in Piemonte le Casse di risparmio non sono obbligate a farsi esattrici per conto del Governo, nelle altre parti d'Italia, e specialmente in Ancona, si fa diversamente. La Cassa di risparmio di Sinigaglia credette di potere, a questo riguardo, fare una lite, ma la perdette innanzi alla Corte d'appello di Ancona.

Quando s'incontrano anomalie, per quanto sia ristretto il campo in cui s'esercitano, credo che sia dovere del Parlamento di cogliere l'occasione di farle cessare, poichè tutti gl'Italiani debbono essere eguali innanzi alla legge.

Questo mio emendamento ha due parti. Coll'una mi propongo di parificare le Casse di risparmio da fondarsi con questa legge alle Casse di risparmio esistenti in Piemonte. Colla seconda estenderei l'esenzione a tutte le altre Casse di risparmio. Sotto questo punto di vista la coesistenza delle Casse private colle Casse da istituirsi per questa legge sarà fatta ad armi uguali. In questo senso poi io ho accettato il limite delle 2000 lire stabilito dall'articolo 2 di questa legge, sostituendolo a quello delle 1200 lire, che era portato dalla legge del 1851 in Piemonte, articolo 9, piccola differenza che serve all'armonia dei vari articoli fra loro e che credo non avrà difficoltà di accettare il ministro delle finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Comincerò dal dichiarare alla Camera, come per parte mia ignorassi il fatto cui accenna l'onorevole Varè, cioè che vi sia disuguaglianza nella condizione giuridica delle diverse provincie rispetto alla imposta sulla ricchezza mobile per quanto riguarda le Casse di risparmio; imperocchè nelle varie proposte che io feci al Parlamento su quest'oggetto, cominciando dal 1862 in cui ebbi l'onore per la prima volta di portare alla Camera il progetto di legge sopra questa imposta, fino all'anno passato in cui proposi alcune modificazioni che vennero lungamente studiate e variate dalla Commissione dei Quattordici e poi discusse qua dentro, il concetto fu sempre di mettere tutti i privati, i corpi morali, i comuni e le provincie in una condizione perfettamente identica.

Ora, se vi è stato qualche giudicato per cui...

TORRIGIANI. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE... malgrado l'intenzione non solo mia, ma di tutti quelli che hanno preso parte a queste discussioni, sia rimasta qualche disuguaglianza, questa è una ragione perchè io porti immediatamente l'attenzione sull'argomento, perchè l'unificazione e il pareggiamento fu sempre il mio programma e politico e finanziario ed economico.

La Camera si è occupata l'anno passato della questione delle Casse di risparmio e degli effetti di questa tassa sopra le Casse medesime, ed anzi da una parte essa aveva perfettamente veduto l'importanza di favo-

rire il risparmio, ma dall'altra si preoccupava grandemente delle conseguenze che avrebbero potuto avere le breccie che si venissero ad aprire in una legge organica e generale di questa natura; per cui mentre si limitò a manifestare il desiderio che la questione venisse studiata, credette non poter prendere deliberazione in proposito, sebbene (come tutti sanno e l'onorevole Varè al pari d'ogni altro) si elevasse l'aliquota dell'imposta da 8 80 a 13 20, prescindendo dai centesimi addizionali.

E qui debbo dire che qualche dotta persona mi sta aiutando per fare appunto degli studi e vedere se sia possibile non compromettere l'effetto di questa legge, che è diventata una delle più importanti pel Tesoro, e dall'altra parte favorire (sebbene favori non bisogni più farne a nessuno) e incoraggiare il risparmio.

Quindi le cose dette dall'onorevole Varè, lo confesso, mi fanno impressione, rivelandomi un fatto che ignoravo.

Io ripiglierò la questione e porterò una proposta che pareggi tutti, perchè non ammetto che i cittadini debbano essere in condizioni differenti tra loro, specialmente in materia d'imposte.

Ma l'onorevole Varè viene a proporre di tagliare la questione esentando senz'altro i depositi inferiori alle lire 2000. Se egli proponesse che, nonostante qualunque legge, i depositi fossero sempre tassati, potrei accettare; ma sono costretto a pregare la Camera a non volere entrare neppure in una simile discussione in questo momento, perchè il modificare una legge organica di questa natura sopra un emendamento di forme modestissime, ma di cui non vedo ben chiare le conseguenze, potrebbe dar luogo a seri inconvenienti.

È stato osservato da coloro che hanno studiato gli effetti prodotti altrove da questa istituzione come, in sostanza, non sia tanto la entità dell'interesse che si cerca, ma la sicurezza dell'interesse col capitale, quel sicuro arrotondamento della somma che ne viene col tempo.

L'interesse certo è pure un incentivo, ma non è il principale: e anche nella ricchezza mobile, invece del 5 per cento o 3 per cento, come vuole l'onorevole Seismit-Doda, vi sarebbe una piccola riduzione d'interesse, colla quale si otterrà quello che vorrebbe l'onorevole Seismit-Doda, di non fare concorrenza cioè alle altre Casse di risparmio autonome.

Ma la questione rispetto al depositante credo non abbia tutta quella rilevanza che vi scorge l'onorevole Varè: la cosa è importante riguardo alle altre Casse di risparmio che pagano questa tassa, per la differenza tra l'interesse dei capitali da esse impiegati e quello che pagano i depositanti; ma qui questa differenza non vi ha, perchè il Governo piglia da una mano e versa dall'altra. Piuttosto si ridurrebbe ad una diminuzione d'interessi, ma non vi è mai la portata che immagina l'onorevole Varè, la di cui proposizione

quindi in realtà si riduce a tutt'altro, cioè nientemeno che a risolvere di punto in bianco la gran questione del minimo imponibile che il Parlamento nell'anno scorso prese ad esame, ma non credette di potere ancora risolvere, stante la somma gravità della medesima.

Ora l'onorevole Varè proporrebbe che si tagliasse la testa alla difficoltà e si stabilisse per i depositi inferiori alle lire 2000 la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile.

Io prego l'onorevole proponente a non insistere, onde io non abbia a combatterlo; e creda che tutti coloro i quali hanno studiato con attenzione gli effetti della legge relativa alla ricchezza mobile, si peritano ad entrare in codesta questione delle esenzioni, non essendo sì facile prevederne le conseguenze...

Una voce. E un criterio nuovo questo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Lo so bene; si viene a modificare gravemente in un punto serio una legge organica.

Io ringrazio molto l'onorevole Varè delle cose che egli disse; nè si meravigli della mia ignoranza (poichè non è possibile conoscere tutto quanto succede), se gli dichiaro che egli mi ha rivelato un fatto a me sconosciuto, cioè che vi fosse disparità nella posizione giuridica di alcune provincie, rispetto all'imposta di cui si tratta.

Io l'assicuro che me ne occuperò immediatamente. Sarà una ragione di più perchè i valentuomini che mi assistono nello studiare un argomento tanto spinoso, e che il Parlamento ha varie volte esaminato, accelerino i loro lavori, e si possa presentare una proposta concreta.

Concludo pregando la Camera a non voler decidere così per fretta una questione tanto grave, e invitando l'onorevole Varè a non insistere nella sua proposizione.

TORRIGIANI. Io credo che l'onorevole ministro delle finanze dica assai bene che questa questione, già trattata diverse volte in questo Parlamento, sarebbe poco prudente risolverla oggi così su due piedi. Sono perfettamente d'accordo con lui.

Io ho preso la parola perchè, ricordando l'onorevole ministro delle finanze le questioni che si sono già accampate su questo stesso argomento l'anno scorso, disse che vennero svolte e discusse in questo recinto. Io credo che sia in errore l'onorevole ministro delle finanze.

Io stesso (credo che lo ricorderà) ebbi l'onore di sollevare siffatta questione a proposito specialmente delle Casse di risparmio delle Romagne. Tale questione (è inutile nascondere, poichè risulta dagli atti del Parlamento) fu riservata precisamente all'occasione in cui si sarebbe discussa la questione intorno alla formazione delle Casse postali.

Ma io devo dire che esaminata la legge, e visto in qual campo essa si restringe, non ho creduto di fare

quelle proposte che altrimenti avrei avuto obbligo di presentare e discutere.

A me basta l'impegno che oggi ha preso l'onorevole ministro delle finanze, per cui c'è speranza che una buona volta la questione sarà presto definita. Ma io vorrei che non si restringesse la questione al solo caso accennato dall'onorevole Varè. L'onorevole Varè ha accennato ad una legge anteriore al 1859, esistente nelle provincie subalpine, e credo che si apponga al vero. So ancora di questioni che sono state agitate dinanzi ai tribunali e in Piemonte si sono risolte nel senso a cui egli ha accennato. Ma so pure che si sono sollevate questioni per la tassa di ricchezza mobile applicata alle Casse di risparmio nelle Romagne, colà risolte diversamente, e mi pare che anche questa sia una cagione di più perchè il Parlamento debbasi pronunciare.

Vorrei che il signor ministro delle finanze, e se può rispondermi una parola mi farà piacere, non si restringesse solamente ad una questione di pareggiamento per quanto è a far cessare la condizione di cosa giuridica quale è nelle antiche provincie, ma vorrei che la trattasse nel suo complesso per tutte quante le Casse di risparmio del regno.

Sono persuaso che non vorrà contraddire questo mio desiderio, e quindi mi acquieto pensando che in quel momento si risolveranno tutte le questioni, che si riferiscono ad un soggetto di grande momento per una provvida istituzione e per le classi sociali che ne profittano.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io dirò solamente che, occupandomi di un pareggiamento, non posso non spingere gli studi sulle condizioni giuridiche delle varie Casse di risparmio. I fatti a cui ha alluso l'onorevole Varè mi pare consistano in ciò che la Camera ha votata una legge di imposta ed ha creduto di colpire ugualmente tutte le provincie del regno e poi, a cagione di qualche legge anteriore, che non si aveva sott'occhio, ne è venuto, contro la volontà del legislatore, che l'effetto giuridico davanti i tribunali è stato diverso nelle diverse parti d'Italia.

Per conseguenza il desiderio dell'onorevole Torrigiani non può non essere soddisfatto.

Quanto poi al promettere larghezze, l'onorevole Torrigiani, ricordandosi di essere presidente della Commissione dei provvedimenti finanziari, ha tenuto sopra questo argomento un linguaggio molto riservato.

PRESIDENTE. Onorevole Varè consente a ritirare il suo emendamento?

VARÈ. Io comincio a ricordare che l'antinomia esiste nei termini precisi in cui io l'ho esposta.

È recentissima una sentenza della Corte di Torino la quale dice: nessuna legge ha mai abrogato l'articolo 3 della legge 31 dicembre 1851, epperò le Casse di risparmio, nei limiti di 1200 lire sono esenti da qualunque imposta.

Nelle Romagne, come aveva avvertito, e come ricordava anche l'onorevole Torrigiani, nelle Romagne invece questa legge non vi era, epperò quest'eccezione che fece perdere la lite agli agenti della finanza in Piemonte, quest'eccezione le Casse di risparmio delle Romagne non potevano opporla.

Ma opposero altre eccezioni, esaminarono le leggi di tassa sulla ricchezza mobile e trovarono che nessuno degli articoli 12, 13 e 24, se non isbaglio, della legge del 1864, comprendeva in modo abbastanza esplicito i piccoli risparmi, i quali non si sa mai se possano durare un anno, se possano fruttare veramente in modo sicuro per un tempo determinato.

Habent sua sidera lites;

la Corte d'Ancona decise in un modo, quella di Bologna in senso diverso; perciò si tornerà a fare la questione.

Ma la sproporzione di trattamento tra il Piemonte e le altre parti d'Italia esiste indubbiamente, inquantochè, sia pure che nelle altre parti d'Italia possano i tribunali venire a decidere la questione contro le finanze, però la questione è molto dubbia, mentre invece non è dubbia in Piemonte, perchè colà è stabilito che nessuno ha mai abrogato la legge del 31 dicembre 1851.

Del resto, in questo senso accetto l'invito del signor ministro, e prendo atto della sua promessa, che si unificheranno le legislazioni, salva certamente la speranza che, quando la questione venisse alla Camera, non si vorrà dalla Camera aggravare la condizione delle Casse del Piemonte, ma invece si farà che questi salvadanai del popolo possano essere esenti anche altrove dalla tassa, per modo che producano i capitali, i quali, assoggettati più tardi a tassa, compenseranno ad usura l'erario delle piccole perdite che potrà fare nei primi anni.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Bertea.

BERTEA. Io amo sempre vedere dileguati i dubbi che possono nascere nell'applicazione pratica dell'imposta. Che le Casse di risparmio, come enti morali, sieno soggette alla tassa di ricchezza mobile, questo lo comprendo, perchè esse traggono frutto dai depositi che sono ad esse consegnati, e poscia si rivalgono sui depositanti colla diminuzione di interessi. Quindi, se si trattasse, nel caso concreto, di una Cassa di risparmio autonoma, e che non fosse quest'autonomia rappresentata dallo Stato, il che rende inutile l'applicazione dell'imposta, comprenderei la ripugnanza all'emendamento dell'onorevole Varè. Ma, una volta eliminata la possibilità di colpire coll'imposta di ricchezza mobile lo Stato a beneficio di se stesso, l'imposta medesima dovrà essere naturalmente applicata negli unici rapporti col depositante.

Ora vorrei che il ministro delle finanze avesse la compiacenza di indicarmi come si potrà attuare l'ap-

plicazione dell'imposta di ricchezza mobile nei rapporti coi depositanti. Si prenderà per base il capitale depositato che esiste al momento in cui si fa la relativa consegna, o si prenderà per base il reddito fluttuante che deve decorrere sopra questo deposito? Naturalmente il deposito alle Casse postali è un deposito che varia da un momento all'altro; quando voi fate facoltà di presentare il libretto per diminuire od aumentare il capitale, voi vedrete ogni momento aumentare o diminuire il reddito. Quindi si dovrebbe venire all'assurdità di continue contravvenzioni per il reddito non denunziato, ed a continue cessazioni di reddito per la parte di capitale ritirato.

Or dunque, io vorrei... (*Interruzione del deputato Guerrieri-Gonzaga*)

Scusi, onorevole Guerrieri: il ministro ha detto che non voleva attuare il concetto generico del collega Varè, perchè non intendeva sciogliere questi depositanti dal debito della ricchezza mobile. Ora io desidero unicamente che il ministro delle finanze mi spieghi il modo col quale proporrà sia fatta l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ai depositi nelle Casse di risparmio postali.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'idea è presto data.

Supponga per un momento l'onorevole Berteà che la tassa di ricchezza mobile, anzichè di 13 20, come abbiamo stabilito, sia di un undecimo. Se, per esempio, si dice « l'interesse che si dà per i depositi negli uffici postali è del 3 30 per cento, » dedotta l'imposta, sarà del 3 per cento.

Vede dunque l'onorevole Berteà che questa è una operazione semplicissima: non si ha che a dedurre dall'interesse il valore dell'imposta. E così si applica la legge sulla ricchezza mobile, la quale stabilisce che, dove si può, l'imposta paghi col mezzo della ritenuta.

Ora, come si fa a determinare l'imposta così proporzionata all'entità della somma depositata ad interesse ed al tempo per cui questo interesse si è prodotto? Basta semplicemente fare la riduzione sul coefficiente dell'interesse. Per esempio, se fosse dell'undecimo l'aliquota d'imposta di ricchezza mobile, e se fosse del 3 30 per cento l'interesse che si corrisponde, basterebbe mettere il 3, e tutto si troverebbe in ordine.

Io credo che, se ci pensa bene, l'onorevole Berteà vedrà come non ci sia complicazione in questo calcolo.

BERTEÀ. Io partivo dal concetto che il reddito dei depositi dovesse essere argomento di consegna. Una volta che l'imposta si esige per ritenuta proporzionale alla decorrenza degli interessi, non ho osservazioni ad opporre.

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

LA PORTA. Io desidererei che la discussione dell'emendamento presentato e ritirato dall'onorevole Varè non venisse a pregiudicare le decisioni che saranno emesse

dalla Corte di cassazione. Io non vorrei che l'opinione del signor ministro, cioè che i piccoli depositi dei risparmi sono soggetti alla ricchezza mobile, potesse esercitare la benchè menoma pressione sul giudizio dei magistrati. La legge esiste, e finchè non facciamo un articolo dichiarativo, oppure la riformiamo, l'interpretazione spetta ai tribunali. Le dichiarazioni del Ministero e quelle dei deputati non possono nè debbono influire a variare la situazione della ricchezza mobile rispetto ai piccoli risparmi.

PRESIDENTE. L'onorevole Varè ha ritirato il suo emendamento all'articolo 5...

VARÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

VARÈ. Debbo avvertire che io ho soltanto accennato ai giudizi disformi, che sono avvenuti in Bologna ed in Ancona sopra quella questione, senza preoccuparmi se alcuno di quei giudizi sia stato deferito alla Corte suprema. Anzi non ho, credo, accennato neppure le date di quei giudizi; come mi asterrei certamente dall'accennare la data di un giudizio recentissimo, dal quale non sono ancora passati tre mesi, e per cui non vorrei invitare il ministro delle finanze a ricorrere in Cassazione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io ignoro i fatti; nè so ciò che farà l'amministrazione. Ma evidentemente quanto diciamo qui non può immaginarsi che abbia un effetto giuridico. Qui esaminiamo lo stato delle cose, vediamo che ci sono differenze d'interpretazione, ed è naturale che sorga un deputato a chiamare l'attenzione della Camera intorno a questa disparità giuridica esistente nelle varie provincie. E per parte mia è un dovere di fare delle proposte che valgano ad eguagliare la condizione di tutti.

PRESIDENTE. L'onorevole Varè avendo ritirato il suo emendamento all'articolo 5, do lettura di questo come risulta modificato dalla Commissione:

« Sarà aperto presso l'amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo che verserà somme a titolo di risparmio, e sarà al medesimo rilasciato apposito libretto in cui saranno iscritte le somme versate e quelle restituite. I libretti non saranno sottoposti alla formalità del bollo. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 6. La Cassa dei depositi e prestiti, fuori del luogo di sua residenza, sarà rappresentata dagli uffici postali che verranno designati, tanto pei versamenti, quanto per le restituzioni e per la consegna degli occorrenti libretti. »

SICCARDI, relatore. Prego la Camera di modificare l'articolo 6. Dopo avere modificato l'articolo 5 bisogna togliere le parole « fuori del luogo di sua residenza; » imperocchè avendo l'articolo 5 dichiarato che la spedizione dei libretti delle Casse di risparmio si farà dall'amministrazione delle poste, ne viene che non

è più necessario di dire « la Cassa dei depositi e prestiti, fuori del luogo di sua residenza » e perciò la Commissione propone la soppressione di queste parole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6 colla soppressione delle parole « fuori del luogo di sua residenza. »

(La Camera approva.)

« Art. 7. La Commissione ne propone la soppressione. »

LA PORTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

LA PORTA. Leggendo nella relazione le ragioni per le quali la Commissione ha soppresso l'articolo 7, devo dichiarare che esse non hanno finito di convincermi.

Si sostiene che le disposizioni contenute in questo articolo sarebbero materia di regolamento.

Io prego l'onorevole relatore e la Camera a considerare che qui non si tratta soltanto di costituire la pianta organica del servizio circa le Casse di risparmio postali, e conviene sia ben determinato il concetto che ha la Commissione, e può avere la Camera delle funzioni di questa istituzione.

Perchè quindi sopprimere l'articolo 7?

Io prego perciò la Commissione, la Camera e il Ministero che lo ha proposto, a voler conservare questo articolo 7.

SICCARDI, relatore. Le ragioni per cui fu soppresso l'articolo 7 sono appunto quelle accennate dall'onorevole La Porta.

Pareva alla Commissione che l'entrare in minuti dettagli del come queste somme siano versate, del quando debbano passare da un'amministrazione all'altra, fosse argomento di regolamenti; perciò essa ha creduto non necessario l'articolo 7, accettando il quale si sarebbero dovute adottare altre disposizioni le quali meglio lo completassero.

Ma vi ha un'altra ragione che dovrebbe persuadere l'onorevole La Porta a non più insistere sul ripristinamento dell'articolo 7, ed è l'accettazione fatta dalla Camera dell'articolo 5, il quale, come è stato modificato, prescrive che « sarà aperto presso l'amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo. »

Egli è chiaro che, stabilendo questa massima, i depositi si faranno presso l'amministrazione delle poste, la quale verserà alla Cassa dei prestiti e depositi soltanto le somme che superano, e quindi questa Cassa non avrebbe più nessun'altra attribuzione fuori quella di stabilire l'impiego dei capitali: tutto il resto vien fatto dall'amministrazione delle poste.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io avea chiesto la parola, ma l'onorevole relatore ha già risposto troppo bene.

Quello però che io voleva dire si è che, dopo le modificazioni fatte dalla Commissione all'articolo 5, essa ha, sotto una forma un poco diversa, soddisfatto in sostanza ai desiderii stessi manifestati dall'onorevole La Porta. Anzi, la modificazione generale, che ha adot-

tata la Commissione col dire che i conti correnti sono rispetto ai depositanti coll'amministrazione delle poste, senza specificare altro, forse val meglio dell'antica redazione dell'articolo 7 ministeriale, perchè in esso si parla della Cassa dell'amministrazione centrale, mentre può avvenire che i conti correnti si tengano in Casse provinciali delle poste. All'onorevole La Porta non isfuggirà certo la convenienza di lasciare una maggiore latitudine a questo riguardo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. Dopo la spiegazione ultima data dall'onorevole ministro delle finanze, che ciò piuttosto agevola il servizio, rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta insiste?

LA PORTA. Non insisto.

PRESIDENTE. Dunque leggo l'articolo 8 che diventa 7:

« Il titolare del libretto potrà ottenere la restituzione di tutte o parte delle somme versate, secondochè è disposto all'articolo 4, in tutti gli uffici postali del regno funzionanti da Casse di risparmio, quand'anche il versamento siasi fatto in altro ufficio postale od alla Cassa di risparmio dello Stato. »

SICCARDI, relatore. Anche qui debbo domandare indulgenza alla Camera se la Commissione si è trovata nell'obbligo di fare delle modificazioni in seguito alle discussioni, che credo sia di convenienza della Camera di accettare.

Invece di dire: « il titolare del libretto potrà ottenere la restituzione, » la Commissione suggerirebbe di dire: « il presentatore del libretto. »

Le ragioni per le quali la Commissione propone questa modificazione mi pare siano di evidente necessità, onde semplificare sempre più l'amministrazione delle Casse postali.

Imperocchè è chiaro che, se noi stabiliamo sia il presentatore che possa ottenere colla sola presentazione del libretto la restituzione, evitiamo una serie d'inconvenienti a cui saremmo andati incontro prescrivendo che solo il titolare potesse presentarsi alle Casse di risparmio.

Per conseguenza, la Commissione prega la Camera a voler accettare questa modificazione.

ERCOLE. Si dica il *latore*.

CANCELLIERI. Io desidererei sapere se il ministro delle finanze intenda nel regolamento esprimere chiaro il concetto che il presentatore non abbia bisogno del mandato per poter esigere la restituzione del denaro versato prima in questa Cassa.

MINISTRO PER LE FINANZE. Quando la legge dicesse: « il presentatore del libretto, » parmi che, se l'amministrazione volesse esigere il mandato, ai termini della legge non ne avrebbe la facoltà.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 8, ora 7, colla modificazione proposta dalla Commissione, e che con-

siste nel sostituire la parola *presentatore* all'altra di *titolare*.

(È approvato.)

« Art. 9, ora 8. Il servizio degli uffici postali funzionanti da Casse di risparmio non darà luogo a spesa a carico dei titolari dei libretti. »

(È approvato.)

« Art 10. (*Soppresso.*)

« Art. 11, ora 9. Con decreto reale saranno stabilite le norme di esecuzione della presente legge. »

LA PORTA. In Inghilterra il vantaggio delle Casse di risparmio postali è esteso perfino ai minorenni, alle donne maritate ed ai detenuti, i quali, in forza della legge comune, non avrebbero diritto di fare depositi di risparmi.

Ora, in questa proposta di legge non ho veduto alcun articolo in questo senso. Crede la Camera che non sarebbe il caso di studiare tale questione? Non potrebbe la Commissione riferire in proposito nella prossima tornata?

BILLIA A. È una questione risolta, i libretti essendo al portatore.

LA PORTA. Tanto meglio se è risolta la questione; ma vorrei sentire la Commissione ed il Ministero.

SICCARDI, *relatore*. Mi pare che la questione sollevata dall'onorevole La Porta sia risolta colla disposizione della legge la quale stabilisce che i libretti debbano essere intitolati al portatore.

LA PORTA. Il Ministero è della stessa opinione?

MINISTRO PER LE FINANZE. Dal momento che i libretti debbono in forza della legge essere al portatore, l'amministrazione non può avere la facoltà di negare il libretto a chi si presenta, chiunque egli sia.

Non mi pare del resto che un ufficiale postale possa conoscere od indagare la condizione giuridica di chi viene a deporre una o due lire.

Mi pare che l'ufficiale postale debba essere un agente contabile, il quale da quell'individuo che viene dichiarando il suo nome riceve le due o le tre lire, quel tanto insomma che sarà fissato dal regolamento, e gli dà un libretto, il quale potrà benissimo essere intestato, se volete, ma evidentemente deve essere un libretto al portatore.

Ma dal momento che l'onorevole La Porta mi ha provocato a questa dichiarazione, intendo che essa non lasci a desiderare nel senso che il libretto sia al portatore; non vorrei però fare delle dichiarazioni talmente larghe che l'amministrazione si vietasse nel regolamento di contemplare il caso in cui la parte desiderasse piuttosto un libretto intestato, il che non credo che la Camera voglia proibire.

Se l'interessato preferisse un libretto strettamente nominativo, non mi pare vi sia nella legge, come è stata fin qui votata, nulla che lo impedisca.

L'interpretazione adunque che a nome del Ministero accetterei, inchiuderebbe l'obbligo di dare il li-

bretto al latore senza cognizione della persona, restando però inteso che l'amministrazione possa, dietro richiesta, fare dei libretti nominativi.

Mi pare che così si concilino tutti gl'interessi, senza creare neppure complicazioni soverchie per l'amministrazione.

BILLIA ANTONIO. Mentre parlava l'onorevole ministro, stavo appunto redigendo un articolo aggiuntivo, riflettente i libretti intestati, ossia vincolati al titolare.

La legge, come è, riconosce un solo libretto: quello al portatore. Stabilita questa massima, non credo sia utile lasciare che il regolamento provveda alla eccezione, perchè il silenzio della legge ingenera pericoli e difficoltà, e inceppa la facilità che deve avere il libretto di venire trasmesso da una mano all'altra, lasciando sussistere il dubbio se possa essere vincolato alla persona del titolare.

Nondimeno la opportunità di vincolare, a richiesta dei depositanti, i libretti, mi sembra giusta e perfettamente dimostrata dal signor ministro delle finanze, alla condizione però che sia la stessa legge la quale riconosca e contempli una categoria speciale di libretti nominativi vincolati al titolare, e che questi libretti si rivelino da sè per vincolati, e tali che non possano essere presentati che dalla persona intestata o da chi la rappresenta mediante regolare mandato.

Così la presunzione che il libretto non vincolato sia al portatore, lungi dall'essere causa di danno o fonte di pericoli, riuscirà di giovamento, perchè a ciascuno sarà noto che la distinzione o la diversità è sancita dalla legge.

Vorrei quindi proporre fosse aggiunto un articolo nella legge, o introdotto un comma nel quale fosse detto: che saranno ammessi e riconosciuti anche libretti vincolati, e che questi avranno una distinzione o una forma speciale.

Per la redazione dell'articolo od aggiunta che sia, mi rimetto alla Commissione, od al signor ministro, nel caso che la mia proposta venga accettata sia da questi che da quella.

PRESIDENTE. Trasmetta la sua proposta.

BRUNET. L'adozione dei libretti al portatore richiederebbe una spiegazione. Al secondo alinea dell'articolo 2 è detto, che le somme versate in eccedenza non produrranno interesse; quindi converrebbe trovare una disposizione, la quale ovviasse all'inconveniente che avverrebbe qualora da un individuo solo si facessero molti libretti al portatore, rendendo così irritato il disposto di questo secondo alinea.

Io non voglio tornare ora sulla discussione, ma desidererei che si tenesse conto di una circostanza, che potrebbe annullare un principio già adottato e riconosciuto come una delle basi principali della istituzione delle Casse di risparmio.

Mi limito a questa osservazione, senza fare proposta alcuna.

SICCARDI, relatore. Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Billia, la Commissione in massima non lo rifiuta; ma bisognerà combinare la redazione di questo articolo, rimanendo inteso che la massima dell'onorevole Billia sarebbe accettata dalla Commissione, la quale si riserva di studiare quella formula che meglio corrisponda allo scopo.

BILLIA A. Me ne rimetto perfettamente.

SICCARDI, relatore. Quanto all'obbiezione dell'onorevole Brunet sono d'avviso che non possa reggere di fronte alla legge.

È evidente che l'alinea secondo dell'articolo 2 si riferisce a ciaschedun libretto. L'onorevole Brunet non potrebbe disconoscere che, anche nel concetto di non stabilire libretti al portatore, non si sarebbe ovviato alla possibilità di questa specie di frode del depositante a due e più libretti con due e più rappresentanti, rimanendo esso di tutti il proprietario.

Il concetto che ha guidato la Camera nello adottare questa disposizione, per cui ciaschedun libretto non possa eccedere la somma delle due mila lire di deposito, non escluse di certo il concetto che sia possibile che un individuo solo possa avere quanti libretti gli aggrada.

L'effetto della legge resta sempre esplicito; ma anche nel caso che i proprietari dei libretti avessero voluto far frode alla legge, essi avrebbero trovato modo di farlo egualmente senza libretti al portatore.

BRUNET. Le osservazioni testè fatte dall'onorevole relatore, pur troppo debbono convincere la Camera che l'adozione del principio del libretto al portatore sia assolutamente contraria allo scopo, per cui si fondano le Casse di risparmio; poichè esso dice che, anche nel caso contrario, non solo vi si può depositare la somma di 2000 lire, ma qualunque somma con altrettanti libretti.

Io non fo proposta; accenno solo a questo inconveniente, e desidero si studii meglio la cosa per non adottare una disposizione che rovini la sostanza della legge, fuorviandola dal suo scopo.

CAMERINI. Mi pare che noi ci troviamo in un equivoco,

Per quanto io so, quasi tutte le Casse di risparmio in Italia sono costituite a questo modo: che i libretti sono tutti intestati, ma l'esazione si fa dal portatore, il quale non è nemmeno obbligato a fare una ricevuta.

Perchè dunque si fa ora la questione se debbano essere o no intestati? Tutti i libretti sono intestati per tutte le Casse di risparmio. Non si fa certo un biglietto di credito, di Banca al portatore, ma si fa un libretto intestato a chiunque; il portatore ha semplicemente il diritto di esigere, perchè si presume la legittima trasmissione.

Posata così la questione, perchè si disputa sulla forma che debba darsi a questi libretti? Che intestazione debbano avere?

Finchè si dica che un solo non potrà godere l'interesse di un deposito intestato oltre le 2000 lire, ciò si capisce. Ma, se si vuol prevenire le frodi, che, cioè, uno possa avere 4000 lire intestate, metà in suo nome e metà sotto il nome di un altro, io dico che questo è impossibile ad ottenersi. È esagerare le cautele sino all'impossibile, e ciò nuoce alle leggi.

L'incidente quindi che fu sollevato mi pare che non abbia ragione di essere. Non allontaniamoci pertanto dal sistema che si vede felicemente seguito per tutte quante queste Casse di risparmio, e che deve essere la regola generale. I libretti s'intestino ai depositanti. Il portatore o esibitore, giusta quanto dice la Commissione, ha diritto a riscuoterli. Non cerchiamo difficoltà dove non sono.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi pare che converrebbe votare l'articolo che ancora rimane, e poi, se mai il presidente non stimasse di far portare le urne per quest'oggi, si formulerebbe nella tornata di domani dalla Commissione, d'accordo coll'onorevole Billia, la redazione dell'articolo aggiuntivo.

Siamo tutti d'accordo in quanto al concetto; non si tratta che della redazione, ed è meglio studiarla un momentino, anzichè esporci al rischio di adottare una formola non soddisfacente.

Propongo quindi che si deliberi sull'articolo aggiuntivo nella seduta prossima, ed intanto si passi alla votazione dell'articolo ultimo.

PRESIDENTE. Si ha per inteso che rimane aperto l'adito ad un articolo aggiuntivo, che sarà l'articolo 10, od un altro, che racchiuderà il concetto espresso dall'onorevole Billia, e sul quale la Commissione si riserva di riferire.

Con questa intelligenza pongo ai voti l'articolo ultimo:

« Con decreto reale saranno stabilite le norme di esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO BONGHI INTORNO AL PROGRAMMA COMPLESSO DELLE FERROVIE ITALIANE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, ho comunicazione di una domanda di interrogazione stata presentata dall'onorevole Bonghi:

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dei lavori pubblici circa la retta interpretazione del decreto del 30 gennaio 1871, col quale è nominata una Commissione per formulare le basi di un programma completo delle ferrovie italiane. »

Prego il signor ministro a dichiarare se intende rispondere subito.

GADDA, ministro pei lavori pubblici. Io sono disposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

BONGHI. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha nominato testè una Commissione per formulare un programma completo delle ferrovie italiane; ed io ho tanto più ragionevole occasione d'interpellarlo sopra la formazione e il disegno di questa Commissione, che egli ha avuto la cortesia di chiamarmi a farne parte.

La relazione che precede il decreto ha dato occasione ad alcune interpretazioni, che io credo non rette, delle parole e delle intenzioni del ministro e del preciso mandato di questa Commissione.

Ora, onde sia dileguato ogni dubbio sopra questi due punti, credo bene interrogare il ministro stesso, perchè egli stesso attesti l'intento suo e chiarisca i confini di questo mandato conferito da lui.

Egli potrebbe alla prima rispondermi che non vi è punto bisogno di chiedere a lui questi schiarimenti di sorte, stante che questo Commissione è uscita da una deliberazione di un articolo della legge dell'agosto 1870 votata dalla Camera. Ora è in questo articolo che sta e deve unicamente stare, che si può cercare e si deve unicamente ritrovare l'oggetto che il ministro ha voluto raggiungere nominando questa Commissione. Ebbene, l'oggetto di quest'articolo, come la Camera forse ricorda, era questo. Poichè il sistema delle ferrovie italiane non ha ancora tutte le linee arteriali che gli bisognano, e dove più dove meno è sornito di quelle reti secondarie che abbisognano perchè le linee arteriali portino dappertutto il sangue della vita e del moto, la Camera prescrisse al potere esecutivo di presentare nella Sessione prossima, se non m'inganno, un progetto di legge in cui fosse stabilito un programma completo delle reti delle strade ferrate del regno.

È chiaro quindi che questo progetto non tocca le strade costrutte o votate, ma vuol fissare le norme di quelle da costruirsi e da deliberarsi.

Senonchè le parole dalle quali questo decreto è preceduto hanno potuto far credere in qualche provincia, soprattutto napoletana, che questa Commissione non avesse solo il mandato di aggiungere e di completare, ma avesse anche quello di mutare in parte o in tutto, ciò che già la Camera ha deliberato non una, ma più volte, ma che non è ancor fatto.

Certamente questo sospetto è esagerato e non può avere fondamento di sorta; dappoichè, nascendo questa Commissione da un articolo di legge che la Camera ha votato, non poteva essa avervi dato incarico al potere esecutivo di presentare una legge che distruggesse quella che essa votava.

Ma meglio che questa ed altre ragioni desunte dalla necessità delle cose e dalla logica delle deliberazioni, varranno certo le parole del ministro ad assicurare le popolazioni della Basilicata che ben a torto hanno creduto che possa ancora venire in discussione la linea del Basento, la quale deve anzi essere prossima ad es-

sere data in appalto; ad assicurare le popolazioni del Molise e dell'Abruzzo che la linea da Termini a Campobasso e Benevento, e quella da Pescara ad Aquila e Rieti non corrono nè possono correre nessun pericolo, non possono essere nè sono punto compromesse, e non debbono mai formare oggetto degli studi di questa Commissione, la quale può aggiungere, ideare tracciati di linee nuove, ma non alterare ciò che la Camera ha deliberato, non modificare gli impegni che già il potere esecutivo ha preso, non solo col Parlamento, ma col paese stesso. Le parole soprattutto che hanno dato luogo a quest'interpretazione meno retta nell'Abruzzo aquilano, io le leggerò al ministro perchè esso veda di dove la falsa interpretazione, di dove il doloroso sospetto possa essere nato.

Eccole coteste parole di colore scuro: « Il felice acquisto di Roma esercita una grande influenza sulle nostre comunicazioni, » dice il ministro, e certo dice bene. « Alcuni tronchi che apparivano prima necessari ed utili, ponno per avventura aver perduto d'importanza, mentre ne ha acquistato di certo la linea da Popoli per Avezzano a Roma. » Ora invero qui può essere espressa un'opinione teorica la quale ha le sue ragioni, ma le popolazioni non possono ammettere che se ne deve cavare la conseguenza pratica che linee già deliberate, debbano essere sospese, soppresse da esso, dopo essere state sancite più volte. La congiunzione con Roma sarà il sistema necessario di linee che si devono aggiungere a quelle già deliberate; ma non deve mettere nè punto nè poco a pericolo linee che hanno già impegnato legittimamente gl'interessi di molte provincie del regno e per le quali i termini della loro costruzione scorrono già, poichè sono stati stabiliti e debbono mantenersi tali quali sono stati stabiliti dalle leggi del Parlamento.

Fatta la mia interrogazione nel modo più conveniente e chiaro che mi sia stato possibile, aspetterò la risposta dell'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ringrazio l'onorevole Bonghi che mi dà opportunità di tranquillare delle popolazioni che egli dice si sono agitate, perchè la relazione che sta innanzi al decreto di cui egli ha parlato, possa avere ingenerato in loro qualche sospetto che le cose già stabilite, già votate dalla Camera, già passate in legge dello Stato possano essere ancora revocate in dubbio, e che la Commissione nominata dal Governo possa avere il mandato di studiare ciò che è già stato deliberato. Ora io sono lieto di dire all'onorevole Bonghi che l'opinione espressa dall'interpellante è perfettamente divisa da me e dall'intero Governo, perchè nessuno di noi poteva menomamente mettere in dubbio che le leggi già votate fossero di nuovo avocate allo studio di una Commissione, e che il concetto che ebbe il Parlamento nel votare quell'articolo addizionale (perchè ricorderanno che quell'articolo non era ministeriale, ma è un articolo proposto

dalla Commissione e votato dal Parlamento), fosse quello savissimo, opportunissimo di fare in modo che l'avvenire dei nostri lavori ferroviari avesse una norma sicura.

Non dirò che in passato non siasi avuta alcuna norma fissa; io qui non faccio un'osservazione retrospettiva, ma la Camera ed il Governo, pensando al futuro, hanno voluto stabilire con un articolo di legge quali fossero i lavori principali che incomber devono per intero a carico dello Stato, ed ha voluto nello stesso tempo stabilire quali si dovessero ritenere linee complementari e quali gli oneri che per queste linee complementari potessero cadere parzialmente a carico dello Stato, rimanendo nel restante a carico dei corpi morali interessati. Ora questa Commissione nominata dal Governo ha appunto, come accennava l'onorevole interpellante, il mandato di fare gli studi che dovranno servire di base ad un progetto di legge da presentarsi al Parlamento, nel quale questi concetti verranno esplicitati.

Io dunque sono lieto di poter tranquillizzare con queste mie parole l'onorevole interpellante, e togliere quei dubbi che possono essere sorti nelle popolazioni. Le leggi che sono state approvate sono il punto di partenza degli studi della Commissione, sono la base per fare questi lavori. Se qualche frase della relazione ha potuto ingenerare questo dubbio, io mi sento in debito di dissiparli.

Certo, il fatto di Roma divenuta finalmente capitale d'Italia può avere nello studio delle ferrovie fatto nascere qualche concetto nuovo, ma sarà un concetto addizionale, sarà un concetto che non distruggerà gli impegni già assunti. Le linee, a cui accennava l'onorevole Bonghi, e che sono già obbligatorie pel Governo, verranno eseguite nei termini voluti dalla legge. Anzi la Camera ricorderà che appunto per la linea di Termoli e per quella d'Aquila, che sono a carico delle ferrovie meridionali, erano già scaduti i termini della loro esecuzione, quando fu discussa e votata l'ultima legge dell'agosto scorso. Ora, in esecuzione appunto degli obblighi che la Camera aveva fatti al Governo, fu invitata la società delle ferrovie meridionali alla loro esecuzione, e le furono ingiunti nuovi termini; e certo per volontà mia non vi sarà nessuna dilazione, anzi metterò tutto l'impegno, perchè questi termini siano rispettati. Inutile l'aggiungere che fra le linee comprese in questi termini vi sono appunto quelle di Pescara, di Rieti e di Termoli. Forse l'essersi parlato nella relazione di linee esistenti avrà fatto sorgere l'idea che si trattasse delle sole linee già costruite: ma io devo dichiarare che si è inteso per linee esistenti non soltanto quelle che sono costruite, ma si intendeva comprendervi quelle che esistono in diritto, se non in fatto, ossia quelle che per loro esiste una legge dello Stato.

Io spero che queste parole, le quali corrispondono non soltanto alle intenzioni del Governo, ma anche ai

suoi obblighi, perchè le leggi dobbiamo farle osservare, avranno corrisposto perfettamente ai desiderii dell'onorevole amico e deputato Bonghi.

BONGHI. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni date, e mi dichiaro perfettamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Annuncio alla Camera che l'onorevole Borruso ha presentato un articolo aggiuntivo al progetto di legge sulle Casse di risparmio. Quest'articolo sarà trasmesso alla Commissione.

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

1° Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'istituzione di Casse di risparmio....

LOVITO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Lasci parlare il presidente, poi reclamerà.

2° Votazione dei progetti di legge già approvati dalla Camera per alzata e seduta...

LOVITO. Io volevo pregare la Camera a permettere che domani io svolga il progetto di legge per proroga dei termini sulle volture catastali da me proposto. L'approvazione della legge in discussione, se anche si ritarda di un giorno non porterà inconveniente alcuno, mentre se si ritarda lo svolgimento del mio progetto, riguardando esso una proroga di termini, ne deriverebbe un gravissimo pregiudizio.

Chiedo quindi che, se il ministro non fa difficoltà, venga data la precedenza allo svolgimento di questa proposta, che sarà fatto in brevissimi termini.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io anzi starei per pregare di prendere senz'altro in considerazione la proposta dell'onorevole Lovito. Imperocchè io ho presentato un disegno di legge su questo argomento, e credo che alla prima sua seduta il Comitato se ne occuperà.

Quindi mi sembra che la proposta Lovito, la quale riguarda lo stesso argomento, dovrebbe essere presa senz'altro in considerazione e mandata subito al Comitato; giacchè se domani il Comitato delibera sul progetto da me presentato, e poi il medesimo avesse in un'altra seduta da prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Lovito, questa allora verrebbe come il soccorso di Pisa.

LOVITO. Dunque se la Camera acconsente, dopo le osservazioni del ministro...

Voci. Sì! sì!

LOVITO... io rinuncio a svolgerlo e lascio che sia inviato al Comitato.

PRESIDENTE. S'intende adunque che è preso in considerazione, e rimesso al Comitato.

L'onorevole Alli-Maccarani ha facoltà di parlare.

ALLI-MACCARANI. Vorrei domandare, siccome l'ora non è ancora tarda, se posso oggi fare la mia interpellanza.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Pare che la Camera sia stanca e desiderer rinviarla a domani. (*Sì! A domani!*)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per la istituzione di Casse di risparmio postali;

2° votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge per maggiore spesa sul bilancio 1871 del Ministero dell'interno per i fondi necessari alla Commissione dei sussidi in Roma;

3° Interrogazione del deputato Alli-Maccarani al ministro delle finanze intorno ai provvedimenti che crede dover prendere a vantaggio degli impiegati trasferiti a Roma;

4° Interpellanza del deputato Damiani al ministro delle finanze sopra gli effetti della soppressione nella zona doganale di Sicilia di una bolletta di circolazione per i tabacchi;

5° Discussione sulle dimande di autorizzazione a procedere giudiziariamente contro i deputati Strada, Casarini, Martire, Valussi e Massarucci.

Discussione dei progetti di legge:

6° Modificazioni di alcuni articoli del Codice penale e della legge sulla stampa;

7° Ordinamento forestale.